Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Voluntary disclosure: impatti sulla piazza finanziaria ticinese

Studentessa
Erminia Cecere

Relatore
Samuele Vorpe

Corso di laurea
Economia aziendale

Indirizzo di approfondimento
Accounting & Controlling

Tesi di Bachelor

Luogo e data di consegna
Manno, settembre 2015

Voluntary disclosure: impatti sulla piazza finanziaria ticinese

Autrice: Erminia Cecere
Relatore: Samuele Vorpe

Tesi di Bachelor
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Manno, settembre 2015

"L'autore è l'unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro".

“A mio padre, che non ha potuto gioire dei miei piccoli traguardi.
A mia madre, che mi ha sempre sostenuta.”

ABSTRACT

Negli ultimi anni, molti Paesi, spinti dalla necessità di contrastare la crescente crisi finanziaria, in parte dovuta al fenomeno dell'evasione fiscale, hanno messo in atto delle procedure volte a far rientrare quei capitali da sempre detenuti nei cosiddetti paradisi fiscali. In questo contesto, l'Italia, uno dei Paesi da sempre vittima dell'evasione fiscale, il 15 dicembre 2014 ha emanato la legge 186/2014, vigente al 1° gennaio 2015, che mira all'emersione volontaria di quei fondi sottratti alla tassazione italiana e detenuti sia all'estero che in Italia, la cosiddetta voluntary disclosure italiana. Questa procedura tocca molto da vicino la Svizzera e soprattutto il Ticino che è da sempre rifugio di molteplici capitali, specialmente italiani. A tal proposito, l'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è capire che impatti avrà il programma di voluntary disclosure italiano sulla piazza finanziaria ticinese. Grazie all'analisi dell'evoluzione del contesto fiscale internazionale, degli accordi che la Svizzera ha sottoscritto con l'Italia e l'Unione europea e i pareri dei professionisti in materia bancaria e di gestione patrimoniale presenti sul nostro territorio, è risultato che nel breve–medio periodo, gli impatti della voluntary disclosure italiana sulla piazza finanziaria ticinese saranno per lo più negativi, con un conseguente peggioramento di quest'ultima in termini economici e di posti di lavoro. Per contro, nel lungo periodo la Svizzera e nello specifico il Ticino potranno usufruire dei benefici derivanti dagli accordi con l'Italia, riuscendo ad avvicinarsi sempre di più alla clientela italiana, grazie all'uscita dalle *black list* ed alle prospettate facilitazioni che la Svizzera potrà avere nell'accesso al mercato italiano.
Le principali difficoltà riscontrate nell'elaborazione di questo lavoro di tesi sono state la continua evoluzione della tematica in oggetto, data la sua attualità e la reticenza di alcuni professionisti coinvolti ad esporsi sul tema della voluntary disclosure e sulle conseguenze che potrebbe avere sugli istituti finanziari ticinesi.

STUDENTSUPSI

Indice

ABSTRACT I
Indice II
Indice delle illustrazioni III

1. Introduzione 1
   1.1. Obiettivi del lavoro di tesi 2
   1.2. Metodologia e struttura del lavoro di tesi 3
2. Evoluzione degli accordi tra Italia e Svizzera 3
   2.1. Il segreto bancario svizzero 3
   2.2. Accordo fiscale tra Svizzera e Italia 5
   2.3. Road map 8
   2.4. Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa 10
   2.5. Accordo per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale 12
3. Voluntary disclosure: regolarizzazione degli averi non dichiarati 14
   3.1. Che cos'è 14
   3.2. Ambito soggettivo 16
   3.3. Ambito oggettivo 17
   3.4. Anni accertabili 18
   3.5. Imposte 20
   3.5. Sanzioni 22
   3.7. Procedura di regolarizzazione 25
   3.8. Benefici del programma di voluntary disclosure italiana 26
   3.9. Contribuenti italiani in Svizzera: benefici 27
4. Reato di auto-riciclaggio in Italia 28
5. Raccomandazioni GAFI inerenti le modifiche del Codice Penale svizzero 30
6. Impatti della voluntary disclosure sulla piazza finanziaria ticinese 33
   6.1. Metodologia di analisi degli impatti della voluntary disclosure in Ticino 33
   6.2. Analisi dei risultati 34
7. Conclusioni 41
Bibliografia 45
Fonti elettroniche 45
Fonti fotografiche 54
Allegati 56

STUDENTSUPSI

Indice delle illustrazioni

Figura 1: Scambio automatico di informazioni 12
Figura 2: Periodi di imposta per i quali si applica la voluntary disclosure 19
Figura 3: Tipo di clientela preponderante nelle banche presenti in Ticino 34
Figura 4: Impatti della voluntary disclosure sulla piazza finanziaria ticinese nel breve-medio periodo 36
Figura 5: I clienti delle banche ticinesi, che hanno aderito alla voluntary disclosure, resteranno tali? 37
Figura 6: Gli accordi tra IT-CH porteranno dei vantaggi anche alla Svizzera? 38
Figura 7: Su cosa dovrà puntare la Svizzera al fine di rimanere una piazza finanziaria ambita? 39
Figura 8: Come sarà il futuro della piazza finanziaria ticinese? 40

STUDENTSUPSI

1. Introduzione

La crisi economica degli ultimi anni e la continua mobilità internazionale dei capitali hanno messo in ginocchio molti Paesi che si sono ritrovati con enormi difficoltà finanziarie e la necessità di cercare nuove fonti di entrata e di finanziamento.
Molti Paesi, al fine di generare nuovi fondi, si stanno impegnando, anche attraverso politiche di pressione, ad attirare nei propri confini tutti quei fondi transfrontalieri attualmente situati e gestiti in piazze finanziarie concorrenziali a fiscalità agevolata.
La necessità di parare gli effetti della crisi economica ha determinato uno scenario internazionale sempre più diretto verso un mondo regolato dallo scambio di informazioni, volto alla lotta all'evasione fiscale internazionale e all'abbattimento del segreto bancario. Si sono infatti proposti ed attuati diversi accordi e Convenzioni a livello internazionale ed in seno all'OCSE, tese a mettere alle strette quegli Stati come la Svizzera da sempre rifugio degli evasori di tutto il mondo.
La Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) che, all'art. 26 del Modello OCSE, disciplina lo scambio d'informazioni tra le amministrazioni fiscali, la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, lo scambio automatico dei dati finanziari messo a punto dall'OCSE e le varie direttive europee costituiscono tutti provvedimenti che hanno costretto le roccaforti del segreto bancario ad adattarsi ai nuovi *standard* in materia di scambio d'informazioni.
In questo contesto si posiziona la Svizzera, paese rifugio di circa l'80% dei capitali italiani non dichiarati al fisco[1].
Considerata "fino a poco tempo fa" un paradiso fiscale, la Svizzera ha dovuto adeguarsi ai cambiamenti indirizzati verso una maggiore trasparenza in materia fiscale, sempre nel tentativo di uscire dalle *black list* e quindi migliorare i rapporti commerciali con gli altri Paesi.
Il primo passo da parte della Svizzera è stato fatto il 13 marzo 2009 quando il Governo elvetico ha deciso di adeguarsi anch'esso agli *standard* minimi dell'OCSE in materia fiscale[2].
Da lì in poi, la Svizzera si è mostrata sempre più propensa ad adeguarsi alle nuove normative al fine di rendere la propria piazza finanziaria sempre più concorrenziale e integra, soprattutto nei confronti di quei Paesi da sempre *partner* commerciali.
Uno di questi *partner* è proprio l'Italia che, soprattutto negli ultimi anni, sta attuando politiche di pressione per contrastare l'evasione fiscale. Dopo gli scudi fiscali italiani che non hanno dato i frutti sperati, il 15 dicembre 2014, il Governo italiano ha emanato la legge 186/2014,

[1] LA REPUBBLICA, Fisco, siglato accordo Italia-Svizzera: addio al segreto bancario

[2] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.8

STUDENTSUPSI

vigente al 1° gennaio 2015 e riguardante disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali[3], la cosiddetta voluntary disclosure italiana.
Ai famosi paradisi fiscali, il programma italiano di autodenuncia ha dato tempo fino al 2 marzo 2015, ossia 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 186/2014, per stipulare un accordo bilaterale che garantisca lo scambio delle informazioni secondo gli ultimi *standard* OCSE, e uscire, in cambio, dalle *black list*[4] italiane, ed essere considerati paesi *white list* ai fini della voluntary disclosure.
Il 23 febbraio 2015, Svizzera ed Italia hanno firmato un Protocollo di modifica dell'art. 27 della CDI, relativo allo scambio d'informazioni su richiesta ed una road map da seguire[5].
Un ulteriore accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale è stato parafato il 19 marzo 2014 tra la Svizzera e l'Unione Europea[6] e successivamente firmato il 27 maggio 2015[7]. Ciò implica che, a partire dal 2018, la Svizzera entrerà a far parte del sistema di scambio automatico di informazioni e sarà quindi obbligata a rilasciare alle Autorità fiscali italiane ed europee informazioni sui detentori di attività e patrimoni in Svizzera.
In questo contesto mutevole, la voluntary disclosure italiana rappresenta per i contribuenti italiani l'ultima spiaggia per regolarizzare averi fiscalmente non *compliant*, evitando drastiche conseguenze.
A seguito di tutti questi cambiamenti, ci resterà capire quali saranno gli impatti di questi mutamenti in ambito fiscale e soprattutto della voluntary disclosure sulla piazza finanziaria ticinese e come quest'ultima riuscirà a reagire.

1.1. Obiettivi del lavoro di tesi

L'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è comprendere in che modo il programma di voluntary disclosure italiano potrà influenzare il futuro della piazza finanziaria ticinese e quali saranno gli impatti su quest'ultima.
Per fare ciò si è cercato di raggiungere degli obiettivi specifici che si possono riassumere nel seguente modo:

- fornire una breve analisi e panoramica sull'evoluzione del contesto fiscale internazionale, con una focalizzazione successiva sulla situazione e posizione della Svizzera;

[3] GAZZETTA UFFICIALE n. 292, LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
[4] LOCONTE S., Milleproroghe, voluntary disclosure
[5] DFF, Comunicato stampa Svizzera ed Italia firmano un'intesa sulle questioni fiscali
[6] DFF, Comunicato stampa Svizzera – UE sullo scambio automatico
[7] SFI, Comunicato stampa Accordo Svizzera - UE sullo scambio automatico di informazioni

STUDENTSUPSI

- comprendere se gli accordi sottoscritti tra Svizzera e Italia porteranno degli sviluppi positivi anche per la Svizzera e il Ticino in particolare o l'Italia sarà l'unico Paese a beneficiarne;
- comprendere quali saranno gli impatti che la voluntary disclosure avrà sugli istituti bancari e di gestione patrimoniale presenti in Ticino, anche dopo l'accordo sullo scambio d'informazioni su richiesta;
- capire come reagirà il Ticino a questi cambiamenti in materia fiscale.

1.2. Metodologia e struttura del lavoro di tesi

Essendo il tema di questa tesi di estrema attualità, è stata inizialmente svolta una ricerca di informazioni sia tramite il web che attraverso la consultazione di libri. Infatti, i principali strumenti utilizzati sono stati libri di attualità, articoli di giornali italiani e svizzeri, comunicati stampa svizzeri, conferenze fatte da banchieri e professionisti quali commercialisti e avvocati sia svizzeri che italiani.
Nella prima parte del lavoro viene fornito un quadro generale sull'evoluzione dei rapporti tra Italia e Svizzera, nonché sui vari accordi in materia fiscale sottoscritti dalla Svizzera.
Successivamente, entrando nello specifico del programma della voluntary disclosure italiana, vengono esposti i soggetti sottoposti a tale programma, nonché gli ambiti oggettivi della voluntary disclosure e le relative imposte e sanzioni da pagare. Per fare ciò, si è fatto principalmente affidamento a libri specifici sulla voluntary disclosure e siti di giornali italiani.
Vengono poi introdotti due capitoli sull'evoluzione delle leggi sul riciclaggio di denaro: uno riguardante il nuovo reato di auto-riciclaggio introdotto in Italia e strettamente collegato alla voluntary disclosure, e l'altro relativo all'implementazione delle Raccomandazioni GAFI.
Per redigere la parte finale del lavoro di tesi è stato sottoposto ai professionisti appartenenti ai principali istituti finanziari in Ticino, un questionario relativo all'impatto che la voluntary disclosure e i vari cambiamenti in ambito fiscale avranno sulla piazza finanziaria ticinese e sulla Svizzera in generale. È stata quindi fatta un'analisi delle risposte ricevute per poter raggiungere l'obiettivo principale di questo lavoro di tesi.

2. Evoluzione degli accordi tra Italia e Svizzera

2.1. Il segreto bancario svizzero

Il segreto bancario è sancito dalla legislazione svizzera ormai da 75 anni. In questi 75 anni notevoli sono state le controversie sia interne che esterne alla Svizzera[8]. L'idea del segreto

[8] DFF, Segreto bancario e questioni fiscali internazionali, p. 13

STUDENTSUPSI

bancario svizzero è strettamente legata all'idea liberale e democratica della Svizzera e ai diritti inalienabili e fondamentali dei cittadini.
Esso è il segreto del cliente piuttosto che della banca, poiché mira a tutelare gli interessi e la sfera finanziaria dei clienti delle banche[9]. Ne consegue che il segreto bancario istituisca una sorta di discrezione della banca nel fornire determinate informazioni a terzi ed alle Autorità.
Il segreto bancario è sancito dall'art. 47 della Legge sulle banche e le casse di risparmio[10], che recita come segue[11]:

1. *È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:*
   a. *rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit;*
   b. *ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.*
2. *Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.*
3. *In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.*
4. *La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.*
5. *Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.*
6. *Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale.*

Nonostante tutto, da sempre sono esistiti dei limiti al segreto bancario: esso non viene applicato e non protegge nessuno in caso di delitti e crimini, come il riciclaggio di denaro, la frode, la corruzione e il finanziamento al terrorismo[12].
A tal proposito è importante fare una distinzione tra frode fiscale e sottrazione fiscale per ciò che concerne la legislazione svizzera.
Si commette sottrazione fiscale quando il contribuente non presenta la propria dichiarazione fiscale o se quest'ultima risulta incompleta. In Svizzera, la sottrazione fiscale non rappresenta un reato ai sensi del diritto svizzero, ma bensì una contravvenzione punibile con una multa. Essa è competenza delle Autorità fiscali e non penali.

[9] DFF, Segreto bancario e questioni fiscali internazionali, p. 13

[10] ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI BANCHIERI, La Svizzera e la sua piazza finanziaria, p. 7

[11] Legge federale sulle banche e casse di risparmio, dell'8 novembre 1934, art. 47

[12] DFF, Segreto bancario e questioni fiscali internazionali, p. 13

STUDENTSUPSI

Al contrario, la frode fiscale, ossia l'utilizzo di documenti falsi, contraffatti e non corrispondenti al vero, come ad esempio bilanci, libri contabili e certificati di salario, è classificata come un delitto e perseguita penalmente.
La Svizzera, fino a poco tempo fa, forniva assistenza agli Stati esteri solo per quei reati perseguibili ai sensi della legislazione svizzera[13]. Ciò veniva fatto in base al principio della doppia punibilità, presupposto della collaborazione sul piano giudiziario ed amministrativo tra la Svizzera e gli Stati esteri[14]. Ne consegue che la Svizzera offriva assistenza amministrativa solo in caso di frode fiscale e non per sottrazione fiscale.
Ciò implicava che il segreto bancario veniva revocato solo in caso di frode fiscale e fino ad ora questa regola veniva applicata alla popolazione residente e anche alle persone domiciliate all'estero che detenevano conti in Svizzera[15].
Negli ultimi anni questa tendenza è andata a scomparire. Infatti la crescente crisi ha convinto il Consiglio federale ad avvicinarsi sempre di più agli *standard* internazionali in materia fiscale e quindi a dare importanza alla cooperazione transfrontaliera[16].
Il Governo svizzero, come vedremo più avanti, si è quindi impegnato a fornire assistenza amministrativa anche in ambiti di semplice contravvenzione, relativamente alle persone domiciliate all'estero e detentori di conti in banche svizzere.

2.2. Accordo fiscale tra Svizzera e Italia

La collaborazione internazionale in materia fiscale conosce tre tipi di strumenti di scambio di informazioni, ossia[17]:

- scambio di informazioni su richiesta: quando l'Autorità di uno Stato chiede delle determinate informazioni alle Autorità competenti dell'altro Stato per quanto riguarda uno specifico caso;
- scambio spontaneo di informazioni: quando l'Autorità di uno Stato comunica di sua spontanea volontà, e quindi senza che venga fatta nessuna domanda specifica, delle informazioni inerenti uno specifico caso all'Autorità dell'altro Stato. Qui è importante che ci sia la partecipazione attiva di tutte le Autorità fiscali locali e regionali;
- scambio automatico di informazioni: degli Stati possono convenire di scambiarsi automaticamente delle informazioni relative a varie categorie di reddito e di sostanza. In questo caso vi sono delle procedure da seguire che vengono concordate di

[13] ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI BANCHIERI, La Svizzera e la sua piazza finanziaria, p. 7
[14] KUDER M., Italia e Svizzera dal 1945 al 1970, p. 170
[15] DFF, Segreto bancario e questioni fiscali internazionali, p. 13
[16] DFF, Segreto bancario e questioni fiscali internazionali, p. 14
[17] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.12

STUDENTSUPSI

comune accordo tra le parti. A differenza dello scambio spontaneo di informazioni, che è riferito a singoli casi, lo scambio automatico di informazioni riguarda dei gruppi predefiniti di dati.

La crisi provocata dagli ingenti debiti ha condotto gli Stati ad adottare un approccio globale volto alla lotta all'evasione fiscale.
In questo contesto il 13 marzo 2009, la Svizzera ha deciso di aderire agli *standard* OCSE in materia di scambio di informazioni, ritirando la riserva dell'art. 26 del Modello OCSE (di seguito M-OCSE) relativamente a diverse Convenzioni stipulate[18]. L'art. 26 del M-OCSE è l'articolo che disciplina in via definitiva l'ambito dello scambio di informazioni, ovvero dell'assistenza amministrativa tra le Autorità tributarie dei rispettivi Stati contraenti[19]. Ciò ne consegue che la Svizzera, attraverso questa decisione, si è impegnata a scambiare informazioni sulla base di domande precise e concrete con gli Stati con i quali ha rivisto le Convenzioni di doppia imposizione (di seguito CDI) conformandole all'art. 26 del M-OCSE. Tuttavia nella prima fase della *Peer review*[20] svoltasi nel 2011, il Forum globale ha raccomandato la Svizzera di adeguare un numero maggiore di CDI al nuovo *standard* relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale[21]. La Svizzera si è quindi impegnata al fine di ottenere un giudizio positivo durante la seconda fase della *Peer review*, cercando di sottoscrivere un numero sufficiente di CDI che prevedono l'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE[22].
L'obiettivo della Svizzera era quello di firmare almeno dodici accordi inerenti lo standard dell'OCSE relativo allo scambio di informazioni, al fine di uscire dalle liste grigie dell'OCSE. Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto e fin ad ora la Svizzera ha firmato 52 CDI che soddisfano questo *standard*, di cui 41 sono in vigore[23].
Il 16 gennaio 2015 la Svizzera e l'Italia hanno raggiunto un accordo concernente lo scambio di informazioni in materia fiscale[24]. I due Paesi si sono infatti impegnati nella preparazione di un Protocollo relativo alla modifica dell'art. 27 della CDI del 1976[25] tra Svizzera ed Italia, che regola lo scambio di informazioni in materia fiscale.

---

[18] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.8

[19] ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE, Principali aspetti legati al segreto bancario svizzero

[20] Peer review vuol dire "revisione paritaria". In questo caso indica la valutazione dei vari Paesi del Forum Globale.

[21] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.8

[22] BEUSCH M., FRIEDLI S., BORLA M., Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 538

[23] DFF, Comunicato stampa Il CF licenzia il messaggio concernente la CDI con l'Italia

[24] DFF, Comunicato stampa Svizzera ed Italia raggiungono un'intesa di principio sulle questioni fiscali

[25] GRIGOLON G., Italia-Svizzera, scambio informativo pari all'OCSE

STUDENTSUPSI

Il 23 febbraio 2015 la consigliera federale Eveline Widmer Schlumpf e il ministro delle finanze italiano Pier Carlo Padoan hanno quindi firmato a Milano il Protocollo per la modifica della CDI tra Svizzera ed Italia ed una road map per la continuazione di un'intesa in materia fiscale dopo i vari malintesi degli ultimi anni e per la regolarizzazione di patrimoni non dichiarati prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni[26].
Il Consiglio federale ha poi licenziato il 12 agosto 2015, all'attenzione delle Camere federali, il messaggio concernente il Protocollo che modifica la CDI con l'Italia[27].
Considerando che l'Italia è il terzo *partner* commerciale della Svizzera, il secondo fornitore e il quarto mercato dell'*export*[28], quest'intesa con l'Italia potrebbe permettere di migliorare gli aspetti relazionali tra i due Paesi e sviluppare relazioni economiche sempre più solide.
Nello specifico, con l'accordo firmato il 23 febbraio 2015, la CDI tra Svizzera ed Italia verrà completata da un Protocollo che riprende lo *standard* dell'OCSE in materia di scambio di informazioni contenuto nell'articolo 26 del M-OCSE[29]. In effetti, precedentemente la Svizzera aveva espresso delle riserve sul contenuto dell'art. 27 della CDI tra Svizzera ed Italia, essa infatti non forniva assistenza amministrativa per l'applicazione del diritto interno italiano.
Con la modifica dell'art. 27 della CDI tra Svizzera ed Italia, la Svizzera si impegna a fornire informazioni anche per l'applicazione del diritto interno italiano[30], e viceversa. Infatti, la modifica dell'art. 27 della CDI tra Svizzera ed Italia prevede che i due Stati contraenti si scambino informazioni *verosimilmente rilevanti* al fine di applicare le disposizioni contenute nella CDI oppure per *l'amministrazione e l'applicazione del diritto interno di entrambi gli Stati relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla CDI*[31].
Lo Stato richiedente le informazioni deve sfruttare tutte le fonti di informazioni previste dalla sua procedura fiscale interna, prima di richiedere le informazioni[32] all'altro Stato. Le Autorità fiscali dello Stato richiesto rilasciano le informazioni alle Autorità fiscali dello Stato richiedente quando queste ultime presentano una richiesta scritta, contenente le seguenti informazioni[33]:

- l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;

---

[26] DFF, Comunicato stampa Svizzera ed Italia firmano un'intesa sulle questioni fiscali

[27] CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio concernente la CDI con l'Italia

[28] GALIMBERTI, A., Fisco, la Svizzera accelera sullo scambio di informazioni con l'Italia

[29] ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTORI DI PATRIMONI, Firmato l'accordo fiscale fra Svizzera e Italia, p. 1

[30] MARVULLI E., Italia – Svizzera: sì all'accordo

[31] CONSIGLIO FEDERALE e REPUBBLICA ITALIANA, Protocollo del 23 febbraio 2015, art. I, cpv. 1

[32] CONSIGLIO FEDERALE e REPUBBLICA ITALIANA, Protocollo del 23 febbraio 2015, art. II, cpv. 1

[33] CONSIGLIO FEDERALE e REPUBBLICA ITALIANA, Protocollo del 23 febbraio 2015, art. II, cpv. 2

STUDENTSUPSI

- il periodo di tempo oggetto della domanda;
- la descrizione delle informazioni richieste e indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;
- lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
- se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

Saranno consentite anche richieste per gruppi omogenei di persone, ma le *fishing expedition*[34] saranno comunque vietate.
Affinché l'intesa entri in vigore, i due Stati contraenti dovranno notificarsi a vicenda e per via diplomatica la ratifica dell'accordo[35]. In Svizzera però, l'entrata in vigore dello scambio di informazioni su richiesta, dovrà essere approvata dal Parlamento e successivamente sottoposta al referendum facoltativo[36].
Dalle ultime novità risulta che per l'approvazione definitiva e per l'entrata in vigore dello scambio di informazioni su richiesta si dovrà aspettare fino al 2017. Nel 2017, sia l'Italia che la Svizzera potranno tuttavia richiedere le informazioni raccolte a partire dal 23 febbraio 2015, data della firma del Protocollo[37].
Per quanto riguarda la voluntary disclosure, l'Agenzia delle Entrate potrà già richiedere informazioni sui contribuenti che desiderano regolarizzare i propri averi, attraverso il rilascio di un *waiver*[38] alla banca svizzera[39].

2.3. Road map

Il 23 febbraio 2015 Svizzera ed Italia, oltre ad aver firmato il Protocollo relativo alla modifica della CDI, hanno sottoscritto anche una road map al fine di proseguire i dialoghi sulle questioni fiscali. Infatti la road map, pur non essendo giuridicamente vincolante, contiene dei chiari impegni politici su vari punti centrali delle relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario.
Essa comprende i seguenti elementi[40]:

---

[34] Le fishing expedition sono ricerche generalizzate ed indiscriminate di informazioni, dove non si indica l'individuo sul quale si ha un sospetto, bensì un gruppo di individui, secondo la logica "butto un'esca, vediamo quanti pesci abboccano"

[35] CONSIGLIO FEDERALE e REPUBBLICA ITALIANA, Protocollo del 23 febbraio 2015, art. III, cpv. 1

[36] STROPPA V., Italia-Svizzera, accordo lento

[37] STROPPA V., Italia-Svizzera, accordo lento

[38] Il waiver è l'autorizzazione che il contribuente dà alla banca o all'intermediario finanziario per la trasmissione della documentazione e per il rilascio di informazioni all'Agenzia delle Entrate

[39] STROPPA V., Italia-Svizzera, accordo lento

[40] DFF, Svizzera – Italia: intesa sulle questioni fiscali

STUDENTSUPSI

- lo scambio automatico di informazioni: in futuro la Svizzera e l'Italia adotteranno il nuovo *standard* dell'OCSE relativo allo scambio automatico di informazioni tramite una nuova base legale;
- regolarizzazione del passato: i contribuenti italiani che detengono conti in Svizzera, possono regolarizzarli, tramite l'adesione alla voluntary disclosure, alle stesse condizioni di quelle applicate per Paesi considerati *white list.* Entrambi i Paesi possono fare domande relative ad un gruppo di persone sospetti di detenere degli averi non dichiarati. Le *fishing expedition* sono comunque vietate;
- perseguimento penale nei confronti dei contribuenti, intermediari finanziari e i loro impiegati: i contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure beneficiano di una riduzione della pena. Di principio gli intermediari finanziari e i loro impiegati non sono responsabili dei reati commessi dai loro clienti e della loro cooperazione ai fini della regolarizzazione degli averi dei propri clienti, si tiene conto positivamente;
- imposizione dei frontalieri: i frontalieri che lavorano in Svizzera sono attualmente assoggettati ad imposizione solo nel Paese in cui lavorano. I Cantoni versano ai comuni di residenza dei lavoratori solo il 38.8% delle imposte alla fonte detenute. Con questo accordo, in futuro, i frontalieri saranno soggetti ad un'imposizione limitata nel Paese in cui svolgono la propria attività professionale e ad un'imposizione ordinaria nel Paese di residenza. La quota spettante al Paese dove viene svolta l'attività professionale sarà al massimo del 70% dell'imposta alla fonte normalmente prelevabile, mentre prima era del 61.2%. Si stima che vi sarà un incremento del gettito fiscale di Cantoni, Comuni e Confederazione di circa 13 milioni di franchi rispetto all'anno 2013, importante per il calcolo del ristorno del 2014. Questa nuova imposizione dei frontalieri sarà soggetta ad un accordo che si sarebbe dovuto concludere nella prima metà del 2015;
- ulteriore modifica della CDI tra Svizzera ed Italia: la CDI tra Svizzera ed Italia verrà rivista anche su altri punti, oltre che su quello relativo allo scambio di informazioni su richiesta, anche sulla riduzione delle aliquote fiscali applicate ai dividendi e agli interessi;
- *black list* italiane: con l'entrata in vigore dello scambio di informazioni su richiesta, la Svizzera sarà stralciata dalle liste nere;
- accesso ai mercati finanziari: i due Paesi ribadiscono la volontà di trovare un accordo per una migliore cooperazione transfrontaliera e l'accesso ai mercati finanziari;
- Campione d'Italia: le autorità competenti discuteranno relativamente agli aspetti legati all'imposizione indiretta e su altre questioni fiscali.

STUDENTSUPSI

2.4. Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa

La Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa è uno strumento completo per l'assistenza multilaterale ed internazionale a livello fiscale[41].
Essa è nata nel 1988 da una collaborazione tra il Consiglio d'Europa e l'OCSE ed è stata poi presentata il 1° gennaio 1995, riscontrando solo 5 adesioni, ossia la Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Stati Uniti[42]. Successivamente, nel 2009 la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa è stata riveduta al fine di adeguarla a tutti gli sviluppi internazionali che nel frattempo si erano creati e per permettere quindi a tutti gli Stati dell'OCSE e del Consiglio d'Europa di aderirvi. Il Protocollo di modifica è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e negli anni tutti gli Stati del G20 e dell'OCSE, grazie alla pressione esercitata, hanno aderito. Il numero di Stati aderenti sono 69 (ad eccezione di Israele)[43] e al 31 dicembre 2014, la Convenzione è entrata in vigore in 43 Paesi. L'Italia ha firmato questa Convenzione il 31 gennaio 2006[44], mentre la Svizzera il 15 ottobre 2013[45].
Negli ultimi anni il campo di adesione alla Convenzione si è infatti esteso anche ad altri 15 Paesi non europei, all'Inghilterra e ai Paesi Bassi[46].
Con l'adesione di tutti gli Stati del G20 e dell'OCSE alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, quest'ultima acquisisce infatti uno statuto a livello internazionale ed è diventata uno *standard* nella collaborazione internazionale sulle questioni fiscali[47]. La presente Convenzione dà la possibilità a tutti gli Stati che hanno aderito di applicare delle riserve e quindi la possibilità di escludere determinati tipi di assistenza[48]. Gli Stati possono decidere a quale tipo di cooperazione dar seguito.
Gli Stati devono fornire l'assistenza amministrativa per le imposte sul reddito, sugli utili in capitale e sul patrimonio netto, riscosse a livello di Stato centrale. Per le altre imposte è possibile escludere l'assistenza amministrativa con una riserva[49].
Per quanto riguarda la Svizzera, il Consiglio federale ha proposto che la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale si applichi in Svizzera solamente in relazione alle imposte sul reddito, sugli utili in capitale e sul patrimonio netto. Saranno esclusi dal campo di applicazione i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali nonché le

---

[41] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.5
[42] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.5
[43] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.5
[44] ROMAGNOLI S., L'Italia firma la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa
[45] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.3
[46] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.5
[47] DFF, Convenzione multilaterale dell'Ocse e del Consiglio d'Europa, p. 1
[48] DFF, Convenzione multilaterale dell'Ocse e del Consiglio d'Europa p. 2
[49] DFF, Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa, p. 2

STUDENTSUPSI

imposte sulle successioni e sulle donazioni, le imposte sui beni immobili e, in linea di massima, le imposte indirette[50].

La Convenzione contempla lo scambio di informazioni su richiesta, spontaneo ed automatico. Con la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa non viene di per sé introdotto lo scambio automatico di informazioni. Essa dà piuttosto la possibilità ai diversi Stati di poterlo concordare, previo accordo tra i singoli Stati[51].

Per contro, lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo costituiscono un'eccezione, ossia non possono essere assolutamente oggetto di riserve[52], così come la retroattività in caso di reati fiscali[53]. Comunque sia, la Svizzera informerà le persone interessate dell'imminente scambio su richiesta e rispettivamente spontaneo, proprio per far sì che la regolamentazione della Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) rimanga integra[54]. Infatti nessuno Stato può obbligare l'altro Stato ad adottare delle misure contrarie al proprio diritto interno. Le basi legali della Convenzione sulla mutua assistenza amministrative dovranno quindi essere integrate ed inserite nella LAAF.

La Convenzione si basa sul principio della reciprocità, ossia uno Stato può richiedere assistenza, solo nelle forme in cui essa la fornisce, allo stesso modo nessuno Stato può chiedere assistenza amministrativa per imposte, per la quale esso non la fornisce[55].

Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa prevede altre forme di collaborazione non obbligatorie e che possono essere oggetto di riserve[56]:

- controlli fiscali simultanei[57];
- controlli fiscali all'estero[58];
- recupero di crediti fiscali[59];
- notifica diretta dei documenti[60].

---

[50] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.3

[51] DFF, Convenzione multilaterale dell'Ocse e del Consiglio d'Europa, p. 2

[52] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.5

[53] GENINI S., Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 401

[54] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, pp. 3-4

[55] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.6

[56] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.7

[57] OEDC e CONSIGLIO D'EUROPA, Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa, art. 8

[58] OEDC e CONSIGLIO D'EUROPA, Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa, art. 9

[59] OEDC e CONSIGLIO D'EUROPA, Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa, art. 11

[60] OEDC e CONSIGLIO D'EUROPA, Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa, art. 17

STUDENTSUPSI

2.5. Accordo per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale

Il 13 febbraio 2014 l'OCSE ha presentato un rapporto sul nuovo *standard* internazionale relativo allo scambio automatico di informazioni tra le varie Autorità fiscali. Secondo questo nuovo standard, le Autorità di uno Stato devono poter raccogliere ed ottenere informazioni bancarie da parte dei loro istituti finanziari e poterli scambiare automaticamente e periodicamente con le Autorità degli altri Stati, così come rappresentato nella figura 1. Il nuovo Modello è stato adottato formalmente il 6 maggio 2014 e pubblicato successivamente dall'OCSE in data 21 luglio 2014[62]. Dopo circa due mesi la versione completa è stata presentata ai membri del G20 in Australia.

Figura 1: Scambio automatico di informazioni[61]

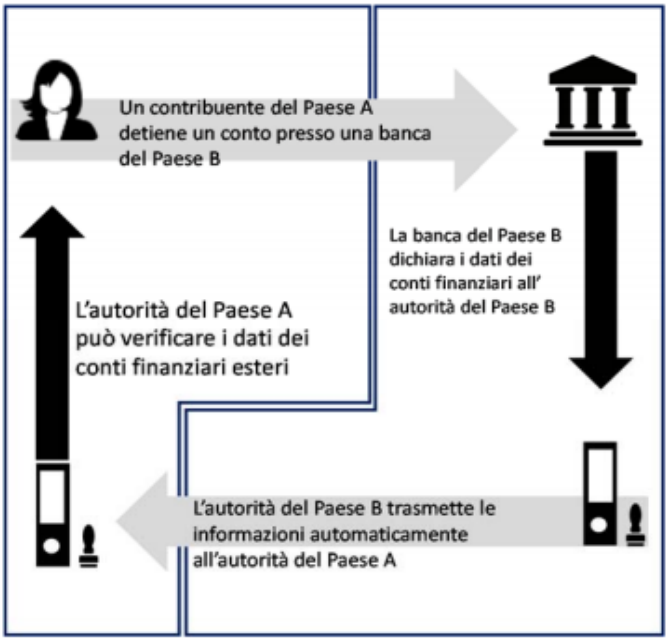

Il nuovo standard si fonda essenzialmente su due elementi principali, ossia[63]:

- Competent Authority Agreement (CAA): è una Convenzione modello che consta di sette sezioni relative il flusso adeguato dello scambio di informazioni. Inizialmente era stato proposto come un modello bilaterale e successivamente è stato esteso come modello multilaterale - Multilateral Competent Authority Agreement (di seguito MCAA)[64]. Comunque sia lo scambio di informazioni automatico avverrà a livello bilaterale perché le informazioni raccolte dalle Autorità fiscali di uno Stato (informazioni ricevute dagli istituti finanziari del proprio Paese) verranno trasmesse alle Autorità competenti dell'altro Stato contraente. Tra questi due Stati ci deve comunque essere in atto un accordo sullo scambio automatico di informazioni;
- Common Reporting Standards (di seguito CRS): è uno strumento applicativo che specifica le informazioni oggetto di scambio (nome e cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice di identificazione fiscale, situazione patrimoniale ossia stato del

[61] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto sullo scambio automatico di informazioni, p.9

[62] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.8

[63] GENINI S., Contravvenzioni e delitti fiscali, pp. 398 e 399

[64] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.133

STUDENTSUPSI

conto, interessi, dividendi, prodotti assicurativi e i relativi redditi)[65] e gli obblighi di *due diligence* da parte degli istituti finanziari relativi alla loro clientela ed ai soggetti autorizzati a ricevere le informazioni raccolte. Le informazioni possono riguardare persone fisiche, società, trust fondazioni ecc.[66]

Per la rilevazione delle informazioni fa stato la residenza fiscale estera e non la cittadinanza e le informazioni possono essere reperite da banche, intermediari finanziari, imprese assicurative e broker.

Circa 93 Paesi hanno già aderito a questo nuovo *standard*[67]. Per essere effettivo, tutte le Giurisdizioni devono adottare nelle proprie legislazioni interne le procedure amministrative necessarie per l'implementazione del nuovo *standard*. Il MCAA deve essere inserito nelle legislazioni degli Stati aderenti mediante apposita legge. La Svizzera ha firmato e sottoscritto il MCAA il 19 novembre 2014, che trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa[68]. Per contro il CRS essendo solo uno strumento di applicazione, può essere implementato attraverso discipline già esistenti, ossia l'art. 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa oppure l'art. 26 M-OCSE.[69]

Come già anticipato, affinché lo scambio automatico possa essere attuato efficacemente, esso deve essere concluso bilateralmente dalle rispettive Giurisdizioni e attivato mediante notifica al segretariato dell'Organo di coordinamento. A tal proposito devono essere soddisfatte le seguenti condizioni[70]:

- in entrambe le Giurisdizioni deve essere in vigore la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa;
- entrambe le Giurisdizioni devono aver firmato il MCAA;
- entrambe le Giurisdizioni devono avere le basi per l'attuazione dello scambio in questione;
- entrambe le Giurisdizione devono confermare all'Organo di coordinamento che sono interessate a scambiarsi automaticamente informazioni con l'altro Stato.[71]

---

[65] GENINI S., Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 399

[66] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.9

[67] CONSIGLIO DI STATO, Procedura di consultazione per lo scambio automatico di informazioni e sulla reciproca assistenza amministrativa

[68] GENINI S., Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 401

[69] GENINI S., Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 400

[70] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto sullo scambio automatico di informazioni, p.11

[71] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA e LSAI, p.10

STUDENTSUPSI

Il 19 marzo 2015, la Svizzera e l'Unione europea hanno parafato a Bruxelles un accordo che prevede l'introduzione dello standard globale relativo allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale che è stato successivamente firmato il 27 maggio 2015[72]. Dopo aver creato le basi legali, dal 2017 la Svizzera e i 28 membri dell'Unione europea potranno rilevare i dati dei conti per effettuare dal 2018 lo scambio[73].
Secondo le negoziazioni del Consiglio federale, la Svizzera persegue uno scambio di informazioni anche con altri Paesi e gli Stati Uniti[74], così da concludere ed eliminare qualsiasi tipo di controversia relativa alla regolarizzazione di patrimoni ed attività non dichiarate in passato. Per ciò che concerne i rapporti tra Svizzera ed Italia, quest'ultima si è impegnata allo scambio automatico di informazioni con i propri *partner* a partire dal 2017 con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016[75]. Per contro la Svizzera si adeguerà allo *standard* nel 2018, in riferimento alle informazioni raccolte nel 2017. Tuttavia, dal momento che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni prevede la clausola della reciprocità[76], Svizzera ed Italia si scambieranno informazioni relative a conti correnti, conti depositi ed altri averi solo nel 2018, relativamente a dati raccolti nel 2017.
La Commissione europea ha consigliato ai vari Paesi di introdurre misure di regolarizzazione degli averi *non compliant* prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni proprio per evitare che il passaggio a questo nuovo *standard* risulti catastrofico[77]. Infatti molti Paesi dell'Unione europea hanno già lanciato programmi di regolarizzazione, vedi ad esempio l'Italia con la recente voluntary disclosure, la Germania con il programma Tax Amnesty Disclosure Act e il Regno Unito con la New Disclosure Opportunity[78].

3. Voluntary disclosure: regolarizzazione degli averi non dichiarati

3.1. Che cos'è

Sulle orme degli altri Paesi, tra cui la Germania, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, anche l'Italia ha introdotto la sua voluntary disclosure. Essa è la procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale, che nasce in Italia con la legge 186 del 15 dicembre 2014[79].

---

[72] SFI, Accordo Svizzera - UE sullo scambio automatico di informazioni
[73] DFF, Comunicato stampa Svizzera – UE sullo scambio automatico
[74] DFF, Comunicato stampa Svizzera – UE sullo scambio automatico
[75] STROPPA V., Italia-Svizzera, accordo lento
[76] STROPPA V., Italia-Svizzera, accordo lento
[77] DFF, Comunicato stampa Svizzera ed Italia raggiungono un'intesa di principio sulle questioni fiscali
[78] LOCONTE S., Voluntary disclosure, l'erba del vicino è sempre più verde?
[79] GAZZETTA UFFICIALE, Voluntary disclosure e autoriciclaggio: le norme in G.U.

STUDENTSUPSI

Questa procedura permette ai contribuenti che detengono attività o beni fuori dai confini italiani non dichiarati, di sanare le proprie posizioni attraverso il pagamento delle imposte e delle relative sanzioni in misura ridotta[80]. La voluntary disclosure dà anche la possibilità ai contribuenti italiani di regolarizzare le proprie posizioni, pur non essendo correlate con l'estero.
Nello specifico, la voluntary disclosure permette di procedere alla regolarizzazione di[81]:

- tutti gli investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero, direttamente, indirettamente o per interposta persona che violano la normativa 167 del 28 giugno 1990 relativa al monitoraggio fiscale[82] (consistenti nella omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi);
- tutti i redditi utilizzati per costituire o acquistare gli investimenti e le attività sopra citati;
- tutte le violazioni degli obblighi di dichiarazione, anche non connesse con attività estere e quindi non sottostanti al monitoraggio fiscale (voluntary disclosure domestica), in materia di imposte dirette e imposte sul valore aggiunto alla data del 30 settembre 2014.

Possiamo quindi fare una distinzione tra voluntary disclosure internazionale, mirata alla regolarizzazione di averi fuori confine, e la voluntary disclosure domestica, relativa ad attività non dichiarate e localizzate in Italia ed introdotta al fine di evitare disparità di trattamento tra evasori che detengono attività illecite e non dichiarate all'estero e quelli che le hanno lasciate in Italia[83]. La voluntary disclosure riguarda le violazioni commesse entro il 30 settembre 2014[84] e inizialmente il termine ultimo per la presentazione delle istanze di adesione era stato fissato per il 30 settembre 2015. Il 29 settembre 2015, il Consiglio dei Ministri italiano ha però approvato una proroga alla voluntary disclosure, a causa dell'enormità di documentazione da presentare e il ritardo nelle richieste di adesione. Grazie a questa proroga i contribuenti hanno tempo fino al 30 novembre 2015 per presentare le istanze di adesione alla procedura di emersione dei capitali, e fino al 31 dicembre 2015 per presentare le relazioni complete di tutta la documentazione necessaria per procedere all'operazione del rientro dei capitali.[85]

---

[80] CALABRESI M., Ultima chiamata per far rientrare i capitali all'estero, p. 29

[81] MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria, p. 1

[82] Per monitoraggio fiscale si intende il sistema di controllo dei trasferimenti da o verso l'estero di pagamenti, denaro, valori mobiliari relativi alle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici

[83] MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria, p. 9

[84] SANTAMARIA B., La Voluntary Disclosure e il rientro di capitali, p.45

[85] WEISZ B., Proroga Voluntary disclosure, ok del Governo

STUDENTSUPSI

In questo modo, sia i contribuenti che gli incaricati della procedura potranno contare su un lasso maggiore di tempo per preparare tutta la documentazione necessaria per ricostruire i capitali evasi[86].

La voluntary disclosure italiana richiede il pagamento di tutte le imposte e gli interessi relativi agli anni accertabili, per cui si discosta dai vecchi scudi fiscali che invece prevedevano il pagamento di un importo rapportato alla consistenza dei capitali detenuti all'estero sottratti a tassazione senza considerare l'effetto redditività degli stessi (dal 2% al 7% degli *asset* non dichiarati e detenuti oltre confine)[87].

Per quanto riguarda la Svizzera, le banche elvetiche hanno già iniziato a spronare i propri clienti ad aderire alla voluntary disclosure, limitando i prelevamenti ed imponendo bonifici solo verso Paesi non inclusi nelle *black list.*[88] La voluntary disclosure rappresenta quindi l'ultima opportunità per gli italiani di sanare le proprie posizioni, limitando le conseguenze[89].

3.2. Ambito soggettivo

L'ambito soggettivo della voluntary disclosure cambia a seconda che si prenda in considerazione la collaborazione volontaria domestica o internazionale. Per quanto riguarda il programma di emersione internazionale, esso è praticabile in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e quindi possono aderire alla procedura della voluntary disclosure internazionale quei soggetti fiscalmente residenti in Italia che sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, ossia[90]:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- società semplici;
- soggetti equiparati alle società semplici (trust, fondazioni)[91].

Questi soggetti possono accedere al programma di emersione anche se, pur non essendo possessori diretti delle attività finanziarie, ne risultano i titolari effettivi o i cointestatari, ai fini della norma antiriciclaggio[92].

---

[86] NAPOLETANO R., Rientro dei capitali verso la proroga soft, p. 3

[87] ABULA ADVISORS SA, Voluntary disclosure: si parte!, p. 3

[88] BORTONE R., intervista del 05.08.2015

[89] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.137

[90] CEPPELLINI P. & LUGANO R., Voluntary internazionale per persone fisiche ed enti, p. 4

[91] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p. 1

[92] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p.5

STUDENTSUPSI

Per ciò che concerne invece la procedura domestica, possono accedere all'emersione tutti quei soggetti che intendono[93]:

- sanare le proprie posizioni anche se non correlate ad attività estere;
- vogliono denunciare altre irregolarità, in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, imposte sul valore aggiunto, imposte regionali sulle attività produttive (soggetti sottoposti al pagamento dell'IRES, ossia l'imposta sul reddito della società)[94].

Per poter aderire alla voluntary disclosure è sufficiente essere residenti in Italia anche solo durante uno degli anni accertabili. Chiaramente la voluntary disclosure sarà limitata agli anni in cui si è stati residenti in Italia.
Possono aderire al programma di emersione anche quei soggetti che vengono considerati fiscalmente residenti in Italia, anche se iscritti all'Aire[95] di Stati aventi regimi fiscali privilegiati[96].

3.3. Ambito oggettivo

Le attività che possono essere incluse nella procedura della voluntary disclosure sono[97]:

- il perimetro delle attività oggetto di monitaraggio fiscale, ossia attività estere detenute dai soggetti sopra elencati che suscettibili di produrre o poter produrre in futuro redditi imponibili in Italia nel pertinente periodo di imposta, che avrebbero dovuto essere dichiarati nel quadro RW;
- maggiori imponibili alle imposte sul reddito e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, imposta sul valore aggiunto, relativi a tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento. Questi maggiori imponibili possono

[93] MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria, p. 11

[94] CEPPELLINI P. & LUGANO R., Voluntary internazionale per persone fisiche ed enti, p. 4

[95] Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente; b) hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile (luogo ove ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi); c) hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale).

[96] LOCONTE S., voluntary disclosure: le risposte degli esperti

[97] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.146

STUDENTSUPSI

essere sottratti da tassazione sia da soggetti che sottostanno al monitoraggio fiscale e sia da altri soggetti.

Il contribuente che intende accedere alla voluntary disclosure deve indicare spontaneamente all'Agenzia delle entrate, mediante la presentazione della richiesta, il dettaglio di tutti gli investimenti, capitali ed attività finanziarie detenuti all'estero relativamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
L'adesione alla procedura deve essere appunto spontanea, per cui, se la richiesta viene presentata dopo che la violazione autodenunciata sia stata già appurata, ossia quando l'autore della violazione viene a conoscenza di verifiche o accertamenti effettuati nei suoi confronti, riconducibili all'ambito oggettivo dell'applicazione della procedura, viene dichiarata l'esclusione della procedura. In questo caso infatti non si tratterebbe più di un'autodenuncia per cui il contribuente verrà quindi espulso dalla procedura[98].

3.4. Anni accertabili

Contrariamente ai precedenti scudi fiscali, la voluntary disclosure non concede l'anonimato a chi aderisce[99]. Infatti coloro che intendono regolare le loro posizioni, devono annunciarsi alle Autorità fiscali italiane, presentando la domanda di adesione e conseguentemente tutti i documenti necessari per ricostruire le movimentazioni e gli *asset* sottratti alla tassazione italiana.
L'arco temporale sottoposto alla procedura varia dai 5 ai 10 anni per quanto riguarda la presentazione del quadro RW e l'omessa dichiarazione dei redditi e dai 4 agli 8 anni in caso di infedele dichiarazione dei redditi. Gli anni accertabili variano in funzione del Paese in cui le attività illecite sono detenute.
Come si evince dalla figura 2, gli anni accertabili relativamente alla voluntary disclosure internazionale, sono i seguenti[100]:

- per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in un paese *white list*, il contribuente dovrà comunicare, nell'ambito della voluntary disclosure, i relativi valori degli *asset* detenuti nei periodi d'imposta compresi tra il 2009 ed il 2013 per quanto riguarda il quadro RW e i redditi percepiti tra il 2010 ed il 2013 ai fini delle imposte dirette in caso di infedele dichiarazione o tra il 2009 e il 2013 in caso di omessa dichiarazione.

[98] MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria, p. 18

[99] CALABRESI M., Ultima chiamata per far rientrare i capitali all'estero, p. 29

[100] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 9

STUDENTSUPSI

- per quanto riguarda, invece, gli investimenti e le attività detenuti in un paese *black list* i termini di accertamento vengono raddoppiati. Infatti, con l'adesione alla voluntary disclosure il contribuente dovrà comunicare i valori relativi agli *asset* detenuti nei periodi d'imposta compresi tra il 2004 e il 2013 per il quadro RW e i redditi percepiti tra il 2006 e il 2013 ai fini delle imposte dirette in caso di infedele dichiarazione[101] o tra il 2004 e il 2013 in caso di omessa dichiarazione[102].

Figura 2: periodi di imposta per i quali si applica la voluntary disclosure [103]

Periodo di imposta	Dichiarazione da inoltrare entro il 30.9.	Omessa/Infedele presentazione quadro RW		Omessa dichiarazione dei redditi		Infedele dichiarazione dei redditi	
		Periodo imposta accertabile fino al					
		Black list	White list	Black list	White list	Black list	White list
2004	2005	31-dic-15	31-dic-10	31-dic-15	31-dic-10	31-dic-13	31-dic-09
2005	2006	31-dic-16	31-dic-11	31-dic-16	31-dic-11	31-dic-14	31-dic-10
2006	2007	31-dic-17	31-dic-12	31-dic-17	31-dic-12	31-dic-15	31-dic-11
2007	2008	31-dic-18	31-dic-13	31-dic-18	31-dic-13	31-dic-16	31-dic-12
2008	2009	31-dic-19	31-dic-14	31-dic-19	31-dic-14	31-dic-17	31-dic-13
2009	2010	31-dic-20	31-dic-15	31-dic-20	31-dic-15	31-dic-18	31-dic-14
2010	2011	31-dic-21	31-dic-16	31-dic-21	31-dic-16	31-dic-19	31-dic-15
2011	2012	31-dic-22	31-dic-17	31-dic-22	31-dic-17	31-dic-20	31-dic-16
2012	2013	31-dic-23	31-dic-18	31-dic-23	31-dic-18	31-dic-21	31-dic-17
2013	2014	31-dic-24	31-dic-19	31-dic-24	31-dic-19	31-dic-22	31-dic-18

Svizzera in futuro – (dopo entrata in vigore dello scambio di informazioni con l'Italia)

Svizzera oggi – Paese black list

Tuttavia, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento in riferimento ad attività detenute in Paesi *black list* e ai redditi ad esse collegati se[104]:

- il paese *black list* in cui il contribuente detiene degli *asset* non dichiarati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della voluntary disclosure e quindi entro il 2 marzo 2015, abbia sottoscritto con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;

[101] La dichiarazione infedele è un reato presente nell'ordinamento giuridico italiano. Esso viene commesso se, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, vengono indicati attivi inferiori o passivi fittizi nell'ambito delle dichiarazioni annuali. Per questo reato è prevista una pena che va da 1 a 3 anni di reclusione.

[102] L'omessa dichiarazione è un reato presente nell'ordinamento giuridico italiano. Esso avviene se, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, il contribuente non presenta la dichiarazione di dette imposte.

[103] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 7

[104] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 7

STUDENTSUPSI

- in caso il contribuente decida di mantenere le attività oggetto di voluntary disclosure nel paese *black list* ove già le deteneva, esso autorizzi l'intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità fiscali italiane la documentazione necessaria per poter aderire alla voluntary disclosure, rilasciando il cosiddetto *waiver*. La copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario estero, deve essere allegata alla domanda di adesione.
- nel caso in cui il soggetto, dopo l'adesione alla voluntary disclosure, trasferisca i propri averi presso un altro intermediario finanziario, deve rilasciare la stessa autorizzazione[105] al nuovo intermediario entro 30 giorni e la stessa deve essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria italiana entro i 60 giorni.

3.5. Imposte

Il costo della voluntary disclosure, dipende da una serie di fattori[106]:

- la durata e l'ammontare del deposito;
- le movimentazioni effettuate;
- il rendimento ottenuto dai fondi depositati;
- gli anni accertabili in funzione del Paese in cui sono detenute le attività;
- di cosa è composto il capitale e di che tipo di evasione si tratta.

Per quanto riguarda la determinazione dei redditi derivanti dai capitali detenuti all'estero e nascosti al Fisco italiano, il contribuente può optare per due tipi di tassazioni:

- una **tassazione forfettaria** nel caso in cui la media delle attività finanziarie alla fine di ogni periodo fiscale soggetto alla voluntary disclosure non superi i 2 milioni di euro. Il rendimento, in questo caso, viene stabilito mediante il 5% dei capitali detenuti ed è tassato ad un'aliquota del 27%[107].
- una **tassazione a calcolo analitico** che deve essere applicata quando la media delle attività finanziarie alla fine di ogni periodo fiscale superi i 2 milioni di euro. In caso la media delle attività finanziarie sia inferiore ai 2 milioni di euro, il contribuente potrà decidere se utilizzare il metodo analitico o forfettario. Qui le aliquote fiscali variano a seconda dei redditi generati, ad esempio interessi soggetti ad imposta sostitutiva del 12.5% o del 20% oppure 27%, proventi immobiliari sottoposti all'IRPEF ecc.[108]Questo

[105] STROPPA V., Italia-Svizzera, accordo lento

[106] ABULA ADVISORS SA, Voluntary disclosure: si parte!, p. 3

[107] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.166

[108] SOPRANZETTI D., Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.166

STUDENTSUPSI

tipo di tassazione contempla la consistenza dei capitali al 31.12 di ogni anno e il rendimento generato. Sul rendimento generato verranno calcolate le imposte e le sanzioni[109].

ESEMPIO[110]

CASO PRATICO: PAESE BLACK LIST SENZA SCAMBIO DI INFORMAZIONI

(Per praticità si indicano solo 4 annualità)

Capitale detenuto: EUR 1'000'000

METODO ANALITICO

	2009	2010	2011	2012
Tasso ufficiale:	1.279%	1%	1.249%	0.882%
Reddito reale:	12'790	10'000	12'490	8'820
Imposte (20%):	2'558	2'000	2'498	1'764
Sanzioni (25%):	639	500	625	441
Interessi (3.5%):	448	280	262	123
Totale:	***3'645***	***2'780***	***3'385***	***2'328***

Totale dei 4 anni: EUR 12'138

METODO FORFETTARIO

	2009	2010	2011	2012
Tasso forfettario:	5%	5%	5%	5%
Reddito forfettario:	50'000	50'000	50'000	50'000
Imposte forfettarie (27%):	13'500	13'500	13'500	13'500
Sanzioni (25%):	3'375	3'375	3'375	3'375
Interessi (3.5%):	2'363	1'890	1'418	945
Totale:	***19'238***	***18'765***	***18'293***	***17'820***

Totale dei 4 anni: EUR 74'116

L'aliquota della sanzione del 25% valevole per entrambi i casi, è la risultante del minimo edittale per i Paesi *black list* del 200% ridotta di ¼ per la procedura e successivamente ridotta ad 1/6 in caso di adesione all'invito al contraddittorio[111]. Nel caso limite in esame, il metodo analitico risulta essere più conveniente. Tuttavia, ogni situazione è da valutare[112], infatti in alcuni casi il metodo forfettario può risultare più conveniente rispetto a quello analitico.

In generale, la procedura della voluntary disclosure richiede il pagamento integrale di tutte le imposte evase[113] derivanti dai maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi, le

[109] SOPRANZETTI D., Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, pp.166 e 167

[110] SOPRANZETTI D., Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.168

[111] SOPRANZETTI D., Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.168

[112] CAPUTO & PARTNERS, Calcolo voluntary disclosure

[113] IORIO A., Sanzioni ed effetti penali della voluntary disclosure, p. 12

STUDENTSUPSI

imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sull' attività produttiva[114].

3.5. Sanzioni

Con le sanzioni applicabili agli averi soggetti alla voluntary disclosure, il legislatore ha voluto dare un importante incentivo a tutti i contribuenti non in regola al fine di procedere all'adesione al programma di autodenuncia[115].
Le sanzioni verranno ridotte sia per la mancata compilazione del quadro RW e sia per l'omessa o infedele dichiarazione. Anche in questo caso bisogna fare una distinzione[116]:

- per patrimoni detenuti in paesi *black list*, la sanzione ammonta al 5% dei valori non indicati nel modulo RW fino al 2007. Dal 2008 in poi la sanzione ammonta al 6%;
- per patrimoni detenuti in paesi *black list* con accordo e paesi *white list*, sin dal 2004 la sanzione ammonta al 3%.

Aderendo alla voluntary disclosure, le sanzioni vengono ridotte al 50% del minimo edittale, a patto che si verifichi una delle seguenti condizioni[117]:

- le attività vengano trasferite in Italia o in un Paese facente parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che abbia quindi contratto con l'Italia un accordo relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale;
- le summenzionate attività rimarranno quindi in questi Paesi;
- il contribuente che ha violato la disciplina sul monitoraggio fiscale lasci all'intermediario finanziario estero, in cui le attività erano detenute, un'autorizzazione (*waiver*) a fornire qualsiasi documentazione necessaria ai fini della collaborazione volontaria alle Autorità finanziarie italiane e alleghi copia di tale autorizzazione, debitamente controfirmata dall'intermediario finanziario, alla richiesta di adesione alla voluntary disclosure.

Qualora non vengano rispettate queste condizioni, vi sarà comunque una riduzione delle sanzioni, che sarà però pari ad ¼ del minimo edittale, e non alla metà[118].

---

[114] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p. 161

[115] MORELLO L., Il ruolo del Professionista nella procedura del rientro dei capitali dall'estero

[116] ELIA Dott. G., Voluntary disclosure: esempi pratici di calcolo

[117] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p. 153

[118] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p. 109

STUDENTSUPSI

Se una volta conclusa la procedura di collaborazione il contribuente trasferisce le attività soggette alla procedura di emersione presso un altro intermediario estero, quindi fuori dall'Italia o comunque non in un paese *white list*, anche in questo caso, il contribuente è obbligato a[119]:

- rilasciare all'intermediario, entro 30 giorni dal trasferimento delle attività, l'autorizzazione (*waiver*) per trasmettere alle Autorità finanziarie italiane tutta la documentazione relativa alle attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria;
- inviare, entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle Autorità finanziarie italiane, pena la decadenza dell'agevolazione della sanzione.

ESEMPI[120][121]

PAESI BLACK LIST senza accordo e senza autorizzazione alla banca		**PAESI BLACK LIST con accordo e con autorizzazione alla banca**	
Capitale:	2'000'000	Capitale:	2'000'000
Sanzione minima (fino al 2007):	5%	Sanzione minima:	6%
Sanzione minima (dal 2008):	6%	Riduzione del 3%	
Riduzione di ¼ per la procedura		Perché paese collaborativo:	3%
(fino al 2007):	3.75%	Riduzione di ½ per la procedura:	1.5%
Riduzione di ¼ per la procedura		Importo annuo della sanzione:	30'000
(dal 2008):	4.5%	Agevolazione della sanzione	
Importo annuo della sanzione		(riduzione a 1/3):	0.5%
(fino al 2007):	70'000	***Importo annuo da pagare:***	***10'000***
Importo annuo della sanzione			
(dal 2008):	90'000		
Agevolazione della sanzione			
(riduzione a 1/3) fino al 2007:	1.25%		
Agevolazione della sanzione			
(riduzione a 1/3) dal 2008:	1.5%		
Importo annuo da pagare			
(fino al 2007):	***25'000***		
Importo annuo da pagare			
(dal 2008):	***30'000***		

[119] SANTAMARIA B., La Voluntary Disclosure e il rientro dei capitali, p. 51

[120] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.158

[121] MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria, P. 17

STUDENTSUPSI

I due esempi rappresentano fondamentalmente i due casi estremi. Infatti vi sono altre due situazioni che potrebbero presentarsi[122]:

- ***paese black list con accordo, ma senza autorizzazione alla banca***. In questo caso le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  a) sanzione applicabile→ 3%
  b) riduzione di ¼ →2.25%
  c) riduzione di 1/3 per l'agevolazione della sanzione →**0.75% delle attività per anno.**

- ***paese black list senza accordo, ma con autorizzazione alla banca***. In questo caso le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  a) sanzione applicabile→ 5% fino al 2007; 6% dal 2008
  b) riduzione di 1/2 → 2.5% fino al 2007; 3% dal 2008
  c) riduzione di 1/3 per l'agevolazione della sanzione → **0.83% delle attività per anno fino al 2007; 1% delle attività per anno dal 2008.**

È tuttavia possibile che, pur avendo adempiuto correttamente gli obblighi sul monitoraggio fiscale o che non detenga nessuna attività all'estero, il contribuente voglia risanare la propria posizione fiscale per quanto riguarda redditi sottratti a tassazione in Italia e che quindi non hanno niente a che vedere con capitali ed attività detenuti all'estero e gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (tipicamente soggetti IRES)[123]. Il contribuente aderente alla voluntary disclosure dovrà quindi pagare le imposte per intero e le sanzioni nella misura del minimo edittale ridotto di 1/4.
Per ciò che concerne invece la dichiarazione dei redditi detenuti in paesi *black list*, le sanzioni sono le seguenti[124]:

- in caso di ***infedele dichiarazione dei redditi***, la sanzione minima del 100% dell'imposta non versata si riduce di ¼ , arrivando quindi al 75% fino al 2007 e dal 2008 in poi la sanzione è del 200% e anche in questo caso, riducendola di ¼ si arriva al 150%;
- in caso di ***omessa dichiarazione dei redditi***, la sanzione è pari al 120% dell'imposta non versata e si riduce di ¼ grazie all'adesione della procedura, arrivando quindi al

[122] MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria, P. 17

[123] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.143

[124] ELIA Dott. G., Voluntary disclosure: esempi pratici di calcolo

STUDENTSUPSI

90% fino al 2007 e dal 2008 in poi la sanzione è del 240% ed anche in questo caso, riducendola di ¼ si arriva al 180%.

Per i redditi prodotti all'estero fino al 2007, la sanzione aumenta fino ad arrivare al 133% in caso di infedele dichiarazione e al 160% per quanto riguarda l'omessa dichiarazione.

Per ciò che concerne invece i redditi detenuti in paesi *black list* con accordo e in paesi *white list*, le sanzioni sono le seguenti[125]:

- dal 2010 in poi, in caso di ***infedele dichiarazione dei redditi***, la sanzione minima del 100% dell'imposta non versata si riduce di ¼ , arrivando quindi al 75%;
- dal 2010 in poi, in caso di ***omessa dichiarazione dei redditi***, la sanzione è pari al 120% dell'imposta non versata e si riduce di ¼ grazie all'adesione della procedura, arrivando quindi al 90%.

Dal 2010, per i redditi prodotti all'estero, la sanzione aumenta fino ad arrivare al 133% in caso di infedele dichiarazione e al 160% per quanto riguarda l'omessa dichiarazione.

In sede di adesione tutte le sanzioni vengono ulteriormente ridotte ad 1/6.

3.7. Procedura di regolarizzazione

Per poter accedere al programma di emersione deve essere rigorosamente rispettato un preciso procedimento, pena la decadenza di determinati benefici.
Il contribuente che intende regolarizzare la propria posizione deve consegnare di sua spontanea volontà all'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2015, mediante la presentazione dell'apposita richiesta effettuata entro il 30 novembre 2015, quanto segue:

- il dettaglio di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero, direttamente, indirettamente e per interposta persona, fornendo la relativa documentazione e tutte le informazioni necessarie per permettere alle Autorità competenti di fare tutti gli accertamenti necessari e ricostruire la situazione finanziaria del contribuente[126]. Esso deve inoltre indicare i redditi conseguiti negli ultimi dieci anni in termini di interessi, plusvalenze e dividendi;
- i documenti e le informazioni necessarie per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sul reddito e relative addizionali, delle imposte sostitutive,

[125] ELIA Dott. G., Voluntary disclosure: esempi pratici di calcolo

[126] LOCONTE S., Voluntary disclosure: quali poteri per l'amministrazione finanziaria?

STUDENTSUPSI

delle imposte regionali, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto non collegati con le attività costituite o detenute all'estero e relative ai periodi accertabili[127].

Oltre alla documentazione devono essere forniti anche i dati personali del contribuente sottoposto all'accertamento.
L'Amministrazione finanziaria, dopo aver acquisito tutta la documentazione e le informazioni necessarie, procede ad accertare il dovuto. Il contribuente deve versare le somme dovute a seguito di[128]:

- un invito a comparire entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In questo caso la sanzione può essere ridotta a 1/6;
- un accertamento con adesione per le imposte e atto di irrogazione per il monitoraggio. In questo caso le sanzioni sono ridotte ad 1/3.

Il contribuente potrà versare la somma dovuta in un'unica soluzione o ripartirla in 3 rate mensili di ugual importo[129]. In caso il contribuente non paghi tutto il dovuto, i benefici della procedura saranno aboliti.
Entro 30 giorni dal pagamento della suddetta somma, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, in modo tale che la magistratura possa procedere con l'applicazione delle riduzioni delle pene e delle sanzioni previsti dalla voluntary disclosure[130].

3.8. Benefici del programma di voluntary disclosure italiana

La voluntary disclosure comporta dei benefici per chi aderisce, sia per quanto riguarda le sanzioni penali, che quelle amministrative:

- ***riduzione del 50% delle sanzioni amministrative*** relative all'omessa ed infedele dichiarazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, qualora gli investimenti siano detenuti[131] in:
  a) paesi inclusi nella *white list,* aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;

[127] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.150
[128] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.150
[129] MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria, p. 20
[130] SOPRANZETTI D. Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, p.151
[131] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 9

STUDENTSUPSI

b) paesi inclusi della *black list*, se vengono adempiute le seguenti condizioni:

i. successivamente alla voluntary disclosure, le attività e i patrimoni vengano trasferiti in paesi inclusi nella *white list* o in Italia;
ii. successivamente alla richiesta di voluntary disclosure, le attività e i patrimoni vengono detenuti nei paese *black list*, ma il cliente autorizza la banca o l'intermediario finanziario a fornire alle Autorità finanziarie italiane tutte le informazioni necessarie, attraverso il rilascio di un *waiver.*

In caso non vengano applicate le condizioni del punto b), vengono applicate sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione del 75% del minimo edittale. Questa sanzione potrà essere ridotta di 1/3 se il contribuente paga senza fare nessuna obiezione.

- ***Benefici penali in caso di commissione di reati tributari[132]*:**

a) non punibilità per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e pena ridotta per dichiarazione fraudolenta;
b) non punibilità per i reati di omesso versamento di imposta sul valore aggiunto e di ritenute certificate;
c) esclusione della punibilità del reato di riciclaggio e auto-riciclaggio legati ai proventi derivanti dai reati sopra menzionati.

Inoltre dal 2 settembre 2015 è in vigore la nuova legge applicativa della Riforma Fiscale sul raddoppio dei termini di accertamento, che prevede la non punibilità penale per eventuali reati commessi in relazione a capitali oggetti di voluntary disclosure, anche se commessi prima della scadenza dei termini di accertamento[133], per i quali è intervenuta la prescrizione fiscale, ossia quelli commessi prima del 2009[134].

3.9. Contribuenti italiani in Svizzera: benefici

La Svizzera è da sempre stata inclusa dall'Italia tra i Paesi *black list*, e quindi non cooperativa in materia fiscale, a causa dell'assenza di un accordo relativo allo scambio di informazioni su richiesta. Con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della CDI tra Italia e Svizzera, la Svizzera dovrebbe essere stralciata dalle *black list* italiane, per cui le sanzioni

[132] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 9
[133] WEISZ B., Voluntary disclosure, proroga a fine novembre
[134] WEISZ B., Proroga Voluntary disclosure, ok del Governo

STUDENTSUPSI

minime previste per investimenti ed attività detenute in paesi *white list*, verranno applicate anche per gli investimenti ed attività detenute in Svizzera[135]. Di fatti, per quanto riguarda la voluntary disclosure, la Svizzera viene considerata un paese *white list* perché il 23 febbraio 2015 e quindi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 186/2014, ha sottoscritto con l'Italia un accordo relativo allo scambio di informazioni su richiesta.
Ciò significa che i periodi accertabili da 10 passano a 5 per quanto riguarda l'omessa o incompleta compilazione del quadro RW e per il reato di omessa dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda invece la dichiarazione infedele, gli anni accertabili passano da 8 a 4. In effetti, se la Svizzera non avesse stipulato nessun accordo con l'Italia, tra imposte, sanzioni ed anni da considerare, i costi che avrebbero dovuto affrontare i contribuenti aderenti alla voluntary disclosure si sarebbero aggirati intorno al 68% fino a punte del 96%, annullando così di fatti la convenienza della voluntary disclosure.[136]
Chi aderisce al programma di collaborazione volontaria ed intende mantenere o trasferire i propri i propri averi in Svizzera, dovrà presentare alla banca svizzera un *waiver* alle richieste delle Autorità fiscali italiane, così da beneficiare delle sanzioni agevolate e ridotte sul monitoraggio fiscale. Questa autorizzazione perderà validità con l'entrata in vigore dell'accordo sullo scambio di informazioni su richiesta[137].

4. Reato di auto-riciclaggio in Italia

Al fine di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale, attuati attraverso ad esempio lo spostamento fittizio della residenza fiscale all'estero e la detenzione illecita di attività situate all'estero, è stato introdotto il reato di auto-riciclaggio.
L'Italia ha colto l'occasione dell'emanazione della legge 186/2014, relativa alla voluntary disclosure per introdurre il reato di auto-riciclaggio nel Codice Penale italiano.
Nello specifico, il reato di auto-riciclaggio, previsto dall'articolo 648 ter 1, prevede una reclusione da due ad otto anni ed una multa da euro 5.000 a euro 25.000[138] per *chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*[139].

[135] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 7
[136] CAPUTO&PARTNERS, Calcolo voluntary disclosure
[137] STROPPA V., Waiver, controfirma di valore
[138] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 4
[139] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p. 123

STUDENTSUPSI

In caso il reato venga commesso in ambito bancario o finanziario o da attività professionale, la pena può aumentare di 1/3[140]. Ciò avviene perché il legislatore intende sanzionare maggiormente i soggetti che, abusando della propria qualifica (es. intermediari finanziari), possono fornire dei contributi tecnici, tali da rendere ancora più insidiosa la fattispecie delittuosa di auto-riciclaggio[141].

Per contro, la pena può essere ridotta della metà nel caso in cui il soggetto, autore del reato, collabori affinché vengano identificati i cespiti provenienti dal reato di auto-riciclaggio[142].

Questa nuova fattispecie di reato è stata di fatto considerata come complementare alla voluntary disclosure, ovvero l'entrata in vigore di questo nuovo reato di auto-riciclaggio è una sorta di completamento della procedura di autodenuncia volontaria.

Le pene per auto-riciclaggio sono inferiori a quelle previste per il reato di riciclaggio, ma il reato di auto-riciclaggio scatta nel momento in cui vengano reimpiegati i proventi del reato di riciclaggio, ad esempio redditi evasi[143] o provenienti da un delitto non colposo.

La fattispecie del reato di auto-riciclaggio prevede di sanzionare quei soggetti che ai tempi hanno realizzato proventi tramite attività illecite e successivamente hanno impiegato questi proventi in attività lecite di carattere imprenditoriale, finanziario o commerciale.

Vi è però un'eccezione in cui il responsabile del reato non è punito, ossia quando i proventi del reato di riciclaggio o di un delitto non colposo vengano reimpiegati per uso personale *("mera utilizzazione o godimento personale")*[144]. Paradossalmente il reato di auto-riciclaggio scatta per chi impiega denaro frutto di attività illecite nell'acquisto di un macchinario d'impresa, e non scatta per chi impiega lo stesso tipo denaro nell'acquisto privato di uno yatch o beni di consumo[145].

Il nuovo articolo 648-ter 1 introduce una novità rispetto ai precedenti articoli 648, 648 bis e 648 ter, la cui applicabilità è esclusa nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla cui commissione derivano i proventi di ricettazione, impiego e riciclaggio. Questo grazie ad una clausola che recita "*Fuori dei casi di concorso nel reato*"[146].

Per contro, il 648 ter 1 punisce chi ha commesso o concorso a commettere il reato di auto-riciclaggio.

La fattispecie di auto-riciclaggio dovrà ritenersi tale, in presenza di tre condizioni cumulative[147]:

---

[140] ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, p. 4

[141] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p. 125

[142] DE VIVO A., La disciplina antiriciclaggio: adempimenti e responsabilità del professionista, p. 6

[143] COSTA G., Autoriciclaggio ad alto rischio

[144] DE VIVO A., La disciplina antiriciclaggio: adempimenti e responsabilità del professionista, p. 6

[145] COSTA G., Autoriciclaggio ad alto rischio

[146] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p. 122

[147] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p. 122

STUDENTSUPSI

- produzione di un cespite (denaro, beni) attraverso la realizzazione di diritto non colposo[148];
- questo illecito dovrà essere utilizzato in attività economiche, finanziarie, speculative o imprenditoriali;
- queste condotte devono essere messe in atto in modo che ne venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa.

La produzione del cespite potrà infatti derivare da un qualsiasi tipo di reato presupposto, oppure legata all'utile di un riciclaggio anteriore o da un auto-riciclaggio anteriore non punibile.
Il 20 maggio 2015 è stata inoltre introdotta la nuova direttiva 2015/849, la cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio che inserisce i reati fiscali tra la lista dei reati che definiscono un'attività criminosa e che creano quindi il presupposto del riciclaggio. Dal 26 giugno 2015 ed entro due anni, gli Stati dell'Unione europea sono obbligati ad adeguarsi alla IV direttiva[149].
Il reato di auto-riciclaggio si prescrive nel termine di otto anni, termine che decorre a partire dall'avvenuto occultamento o impiego dei proventi illeciti[150].

5. Raccomandazioni GAFI inerenti le modifiche del Codice Penale svizzero

Nel febbraio del 2012, il Gruppo d'azione finanziaria, detto GAFI[151], ha riveduto i propri 40 *standard* internazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario, già precedentemente riviste nel 2003. Le Raccomandazioni del GAFI sono considerate una *soft law*, ossia non costituiscono un diritto internazionale vincolante[152], pur esercitando una fortissima pressione sui vari stati aderenti.
La Svizzera, essendo uno Stato membro, il 12 dicembre 2014 ha adottato la nuova Legge federale sull'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012.
Queste Raccomandazioni concernono dei cambiamenti e delle modifiche alle leggi già esistenti, in particolare quelle del Codice delle Obbligazioni, Legge sul riciclaggio di denaro

[148] Delitto non colposo: l'agente del delitto ha agito con intenzionalità e in piena coscienza.

[149] VALLEFUOCO V., La direttiva 2015/849

[150] TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, p. 125

[151] Il GAFI è un organismo intergovernativo che sviluppa strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il GAFI esiste dal 1989 ed attualmente si compone di 36 Stati membri tra cui anche la Svizzera

[152] VORPE S., Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 539

(LRD) e Codice Penale. La modifica più importante che è stata applicata in tema di riciclaggio di denaro è la qualificazione dei reati fiscali gravi come reati preliminari al riciclaggio di denaro[153]. La modifica del Codice Penale è la seguente[154]:

Art. 305bis n. 1 e 1bis

1. *Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.*

   1bis. *Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.*

2. *Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.*

   Vi è un caso grave segnatamente se l'autore:

   a. *agisce come membro di un'organizzazione criminale;*

   b. *agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;*

   c. *realizza una grossa cifra di affari o un guadagno considerevole facendo mestiere di riciclaggio[155];*

3. *L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto[156].*

La formulazione della nuova versione dell'art. **305bis** del Codice Penale svizzero ha introdotto importanti novità. In virtù di questo articolo, il diritto estero diventa applicabile anche ai soggetti giuridici operanti in territorio svizzero. Inoltre esso non discrimina fra le infrazioni fiscali aggravate a monte del reato di riciclaggio commesse in danno dello Stato svizzero o estero. Infatti questo articolo prevede la punibilità del riciclaggio commesso in

[153] ALTENBURGER, Implementazione delle nuove Raccomandazioni GAFI in Svizzera, p. 1

[154] ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Attuazione raccomandazioni GAFI, p.8383

[155] ALTENBURGER, Implementazione delle nuove Raccomandazioni GAFI in Svizzera, p. 3

[156] ALTENBURGER, Implementazione delle nuove Raccomandazioni GAFI in Svizzera, p. 3

STUDENTSUPSI

territorio svizzero anche riguardo al provento di infrazioni commesse in territorio estero che vengono considerate delitti fiscali qualificati[157].

L'introduzione nel Codice Penale del reato fiscale grave come reato preliminare al riciclaggio di denaro e le nuove disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro apporteranno delle modifiche di grande rilievo sul mercato finanziario svizzero e coinvolgerà, oltre ad altri soggetti, soprattutto tutti gli intermediari finanziari, ossia gestori patrimoniali, avvocati, banche. Infatti, questa decisione del Consiglio Federale di adottare le Raccomandazioni GAFI sarà molto onerosa per gli intermediari finanziari. I clienti saranno sottoposti a numerose verifiche fiscali ed oltre alla normale identificazione del cliente e l'applicazione della verifica *Know your client*, l'intermediario finanziario dovrà assicurarsi che tutto venga fatto in maniera lecita, in particolare dovrà prestare attenzione a[158]:

- transazioni monetarie;
- apertura e operazioni di conti in banche svizzere;
- costituzione di società autentiche e la verifica che l'origine dei fondi non sia oggetto di reato preliminare.

Ormai la semplice conferma del cliente non basterà più. Bisognerà fare ulteriori controlli approfonditi, anche per quanto riguarda l'applicazione delle leggi del Paese di residenza del cliente. Gli intermediari finanziari diventeranno una sorta di estensione delle Autorità anti-riciclaggio. Tutto ciò provocherà un enorme carico di costi di gestione, soprattutto per i piccoli intermediari, ma sarà anche uno sforzo importante da parte dei clienti, sia in termini di costi assunti dagli intermediari che si ripercuoteranno poi sui clienti, e sia in termini di controlli.

Anche se la sottrazione d'imposta in Svizzera non è ancora considerata un crimine in senso stretto, è comunque chiaro che non sarà più possibile detenere averi non dichiarati presso banche svizzere.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore di tutti questi cambiamenti, il Consiglio Federale ha deciso di dividere in due *tranches* l'applicabilità della nuova Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni GAFI rivedute nel 2012[159]. In particolare, per ciò che concerne le modifiche del Codice Penale riguardanti i reati preliminari in materia fiscale, le modifiche sulla Legge esecuzioni e fallimenti e gli adeguamenti della Legge sul riciclaggio di denaro, esse entreranno in vigore il 1° gennaio 2016[160].

Per ciò che concerne le modifiche del Codice Penale che entreranno appunto in vigore nel 2016, saranno applicabili solo per i reati fiscali qualificati commessi dopo tale data, che

[157] BERNASCONI P., Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 498

[158] ALTENBURGER, Implementazione delle nuove Raccomandazioni GAFI in Svizzera, p. 4

[159] ALTENBURGER, Implementazione delle nuove Raccomandazioni GAFI in Svizzera, p. 5

[160] IL CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulle Raccomandazioni del GAFI

STUDENTSUPSI

verranno considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. Non avranno quindi effetto retroattivo. Il testo di legge recita infatti così[161]:

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014

L'articolo 305bis non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis commessi prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

6. Impatti della voluntary disclosure sulla piazza finanziaria ticinese

6.1. Metodologia di analisi degli impatti della voluntary disclosure in Ticino

Dopo aver analizzato i vari cambiamenti in materia fiscale sia a livello svizzero che internazionale ed aver approfondito gli aspetti legati al programma di voluntary disclosure italiano, per poter raggiungere l'obiettivo principale di questo lavoro di tesi, ossia comprendere quali saranno gli impatti della voluntary disclosure italiana sulla piazza finanziaria ticinese, è stato fondamentale interpellare i professionisti in materia bancaria e di gestione patrimoniale presenti sul territorio ticinese, attraverso un questionario a risposta multipla. Ho scelto di utilizzare un questionario a risposta multipla per evitare di ricevere risposte troppo aperte ed eccessivamente soggettive, data l'ampiezza del tema.

Nella prima parte del questionario sono state fatte domande specifiche sul tipo di clientela gestita dagli istituti finanziari presenti in Ticino. Successivamente sono state poste domande relative agli impatti che la voluntary disclosure ha già avuto e si pensa possa avere sugli utili e sull'andamento generale dei singoli istituti, per poi arrivare a capire quali saranno gli impatti che la voluntary disclosure avrà su tutta la piazza finanziaria ticinese. Per riuscire a comprendere in che modo la Svizzera, e più nello specifico il Ticino, potrà reagire a questi cambiamenti internazionali in materia fiscale, sono state fatte domande relative ai benefici che gli accordi sottoscritti dalla Svizzera si prospetta possano apportare a quest'ultima (vedi allegato 1).

Sono stati coinvolti i principali istituti bancari e di gestione patrimoniale presenti sul territorio ticinese, sia di grandi dimensioni che di medie-piccole dimensioni. Questo perché, per poter capire che impatto avrà il programma di voluntary disclosure italiano sulla piazza finanziaria ticinese è importante interpellare tutti i tipi di istituti, grandi o piccoli che siano, in modo da comprendere anche quale fascia di istituti verrà maggiormente colpita dal programma di voluntary disclosure italiana e dai cambiamenti internazionali in materia fiscale.

Il questionario è stato sottoposto principalmente ai consulenti di banca dei settori Private Banking e Wealth Management, dal momento che, dall'analisi svolta relativa agli ambiti

[161] ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Attuazione raccomandazioni GAFI, p.8384

STUDENTSUPSI

oggettivi della voluntary disclosure, si evince che questi sono i settori più colpiti dal programma di voluntary disclosure italiano, e che presentano un maggior numero di clienti residenti in Italia.

In particolare sono stati coinvolti i seguenti istituti (ordine alfabetico):

- Associazione bancaria ticinese;
- Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni;
- Banca Dello Stato del Canton Ticino;
- Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SA;
- BNP Paribas (Suisse) SA;
- BSI SA;
- Cornèr Banca;
- Credit Suisse AG;
- Crossinvest SA;
- Julius Baer;
- Raiffeisen AG;
- UBS SA.

6.2. Analisi dei risultati

Come evidenziato nella figura 3, il 69% dei professionisti coinvolti, data la loro esperienza, hanno riscontrato che la clientela preponderante a livello numerico, nelle banche presenti sul territorio ticinese, è rappresentata da italiani (si intende italiani residenti in Italia). Solo il 26% di essi riscontra una preponderanza svizzera. Una piccola percentuale dei professionisti coinvolti, ossia il 6%, è del parere che Paesi come

Figura 3: Tipo di clientela preponderante nelle banche ticinesi

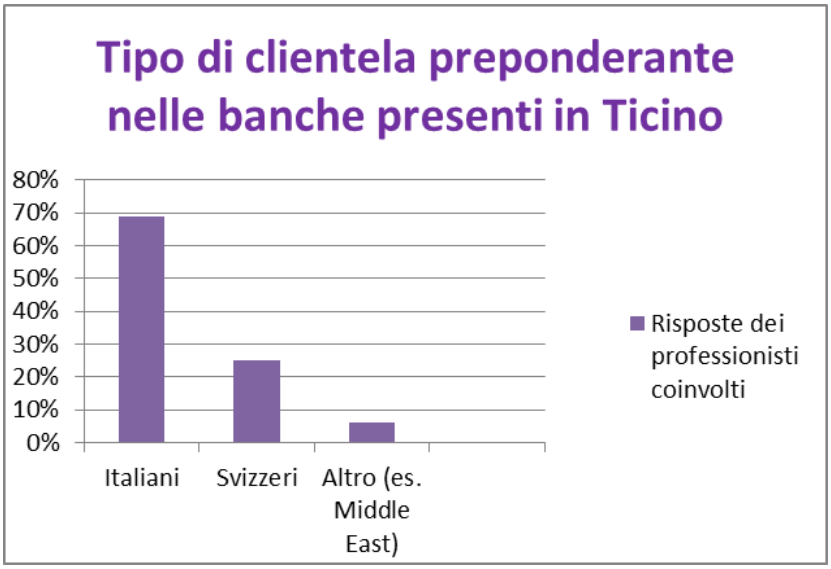

STUDENTSUPSI

l'Asia Middle East e America Latina, pur ancora registrando una presenza scarsa sul nostro territorio, soprattutto negli ultimi anni stanno riscontrando una forte crescita e si pensa che possano rappresentare in parte il futuro della piazza finanziaria ticinese. È emerso inoltre che le banche di più piccola entità ed incentrate sull'attività di gestione patrimoniale, riscontrano una maggioranza di clienti italiani, mentre invece le banche più grandi come ad esempio l'UBS e il Credit Suisse, pur presentando una buona percentuale di clientela italiana, vantano una diversificazione maggiore. Per ciò che concerne invece le banche cantonali e le banche prettamente svizzere come ad esempio le Raffeisen, la presenza di clienti svizzeri è molto più elevata rispetto agli italiani. Le risposte ottenute hanno confermato che la clientela italiana si concentra principalmente nel settore del Private Banking e del Wealth Management questo perché, la maggior parte dei professionisti interpellati ritengono che gli italiani siano un popolo di risparmiatori che tendono molto ad investire e a dare mandato di gestione alle banche. Ciò ne deriva che i clienti italiani siano tra i clienti più redditizi perché dando mandato di gestione alle banche e investendo molto i loro risparmi, permettono alle banche di guadagnare. Per contro gli svizzeri, essendo molto presenti sul territorio, non conferiscono mandati di gestione alle banche e controllano più da vicino i loro fondi. Inoltre gli svizzeri da sempre tendono ad investire poco a causa della forza del franco.
Per ciò che concerne il numero di persone che ha aderito alla voluntary disclosure, secondo i giornali è ancora contenuto rispetto alle stime fatte dall'Agenzia delle Entrate, ma comunque in forte crescita grazie anche all'entrata in vigore del decreto sulla certezza del diritto che ha fatto chiarezza sugli anni di applicazione e sulla sanabilità dei reati[162] (i dati di fine luglio parlavano di circa 7'000 istanze presentate[163], a metà settembre le istanze presentate sono salite a circa 14'000[164] e attualmente al 30 settembre 2015 si registrano circa 45'000 adesioni[165]). Tutti i professionisti coinvolti hanno affermato che, per quanto riguarda i contribuenti italiani che detengono averi non dichiarati nelle banche ticinesi, tutti dovranno aderire alla voluntary disclosure e molti lo hanno già fatto. Infatti le stime riportate dai vari giornali, si riferiscono alle domande di voluntary disclosure già nelle mani dell'Agenzia delle Entrate. Bisogna invece considerare che ci sono tante domande depositate presso gli uffici di commercialisti e fiduciari che si occupano dell'inoltro delle domande di adesione. Proprio per questo motivo, la voluntary disclosure è stata prorogata fino al 30 novembre 2015, con la possibilità di consegnare tutta la documentazione necessaria per la procedura entro il 31 dicembre 2015. Tutte le persone residenti in Italia che sono soggetti alla voluntary disclosure e detengono conti in banche svizzere sono ormai costretti ad aderire. Questo perché le banche, per direttive interne, sono obbligate a bonificare i fondi dei clienti italiani solo verso

[162] VALENTINI P., Voluntary, le adesioni accelerano, p.6

[163] CAVALLUZZO N./MILANO F./MONTINARI A., Conto alla rovescia per la voluntary, p.11

[164] STROPPA V., Per la voluntary 14.118 istanze, p.26

[165] PADULA S., Proroga voluntary

STUDENTSUPSI

conti personali intestati agli stessi clienti e detenuti presso banche di paesi *white list.* Non c'è più possibilità di trasferire i fondi presso i cosiddetti paradisi fiscali o di prelevare a contanti oltre un certo importo. Anche trasferendo la residenza in Svizzera, i clienti italiani dovranno comunque aderire alla voluntary disclosure per i periodi in cui sono stati residenti in Italia. Data la decisione della Svizzera di conformarsi agli *standard* internazionali in materia fiscale, per le banche svizzere, basta essere in difetto con la legge italiana o di un'altra giurisdizione per non eseguire gli ordini dei clienti. Di fatti le banche svizzere, anche se indirettamente, sono sottoposte alla legge italiana relativa all'auto-riciclaggio nonché alle Raccomandazioni del GAFI in vigore dal 2016, relative all'introduzione dei reati preliminari al reato di riciclaggio esposte nel capitolo precedente.

Dalle risposte ricevute è emerso che un numero importante di italiani informati e al passo con i tempi hanno provveduto a nascondere i capitali non dichiarati al fisco italiano presso paradisi fiscali già alla fine del 2013 ed inizio del 2014, quando le banche svizzere hanno iniziato a restringere il cerchio dei conti non dichiarati. È risultato anche che queste soluzioni dureranno ancora per poco, perché con lo scambio di informazioni automatico che entrerà in vigore dal 2017–2018 rimarranno in pochissimi gli Stati mondiali che non vi aderiranno.

Per ciò che concerne gli impatti che l'introduzione della legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 relativa alla voluntary disclosure ha avuto ed avrà sugli istituti presenti in Ticino, la maggior parte delle opinioni sono negative. La cosa certa è che i risultati definitivi si vedranno tra circa un anno dalla fine della voluntary disclosure, quando tutte le procedure di emersione saranno completate. Come si evince dalla figura 4, il 67% dei professionisti coinvolti ritiene che nel breve-medio periodo ci saranno sicuramente degli impatti negativi dovuti alla perdita delle masse in gestione con conseguente diminuzione degli utili, licenziamenti dovuti a processi di fusione, acquisizioni delle piccole società di gestione patrimoniale e banche o addirittura semplice chiusura. I professionisti interpellati hanno affermato che attualmente invece, dal momento che le procedure di emersione non sono state ancora concluse, la riduzione degli utili degli istituti finanziari è dovuta principalmente all'aumento dei costi di *compliance* a cui tutte le banche ed altri istituti

Figura 4: Impatti della voluntary disclosure sulla piazza finanziaria ticinese nel breve-medio periodo

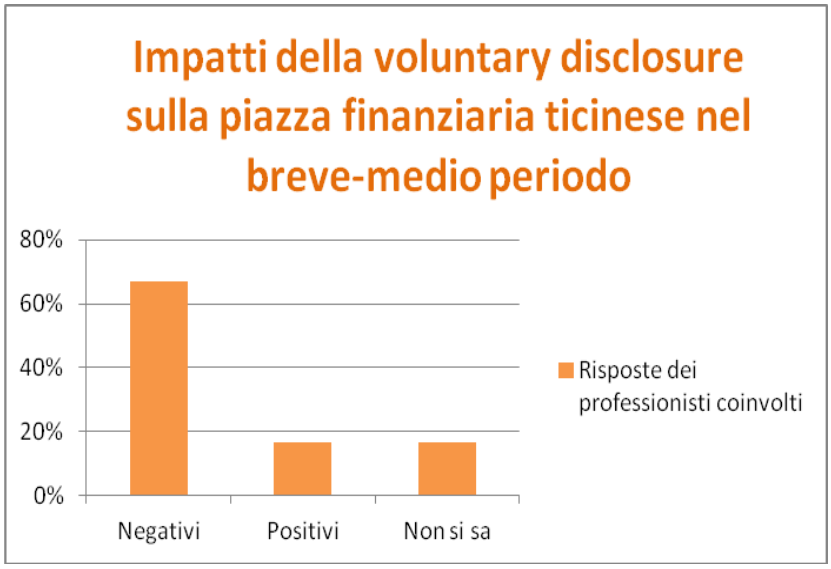

finanziari devono far fronte e costi inerenti la fornitura di documentazione necessaria per l'adesione dei clienti alla voluntary disclosure. Per contro la riduzione degli utili dovuta alla riduzione degli *asset* delle banche si riscontrerà tra circa un anno dal termine della voluntary disclosure. Oltre che alla diminuzione degli averi in gestioni, anche in futuro tutti gli istituti finanziari, a causa delle molteplici novità normative, si ritroveranno a dover supportare molti costi legati alla *compliance* e al *risk management* dovuti alle continue richieste di documentazioni approfondite relative ai clienti ed alle operazioni di gestione ed investimenti dei fondi. Inoltre, in linea generale, i ritorni di una gestione ufficiale sono comunque minori rispetto a quelli di una gestione *offshore*. Infatti i clienti che non hanno niente da nascondere e che detengono i propri averi in modo lecito, sono molto sensibili alle spese bancarie, non hanno bisogno né della posta trattenere e né di strutture *offshore.* Solo il 16.5% dei professionisti coinvolti è del parere che la voluntary disclosure possa produrre effetti positivi nel senso che permetterà di evitare potenziali futuri contenziosi a danno delle banche, e permetterà alle banche svizzere di lavorare con clientela fiscalmente *compliant*, consentendo così di creare benefici duraturi. Inoltre essi sono del parere che se non fosse stato introdotto il programma di voluntary disclosure, in ogni caso prima o poi la Svizzera si sarebbe dovuta sbarazzare dei clienti con averi non dichiarati, al fine di adeguarsi alle nuove normative fiscali internazionali, anche in vista dell'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI relative alle modifiche del Codice Penale. Il 16.5% ha preferito non esporsi in merito agli impatti che il programma di voluntary disclosure potrà avere sulle banche e la piazza finanziaria ticinese in generale.

Per riuscire a comprendere quali saranno gli effetti di lungo periodo della voluntary disclosure sul Ticino, è importante capire se parte della clientela italiana presente nelle banche ticinesi sposterà i propri capitali in Italia o continuerà a tenerli in Ticino. Come evidenziato dalla figura 5, il 30% degli istituti coinvolti non sanno con sicurezza se una volta aderito alla voluntary disclosure, i clienti delle banche ticinesi rimarranno tali o sposteranno i loro capitali nel rispettivo Paese di residenza. Sicuramente per gli istituti finanziari prettamente legati al settore Private Banking e che presentano un numero importante di clienti italiani, dopo la voluntary disclosure, alcuni clienti tenderanno, una volta

Figura 5: I clienti delle banche ticinesi, che hanno aderito alla voluntary disclosure, resteranno tali?

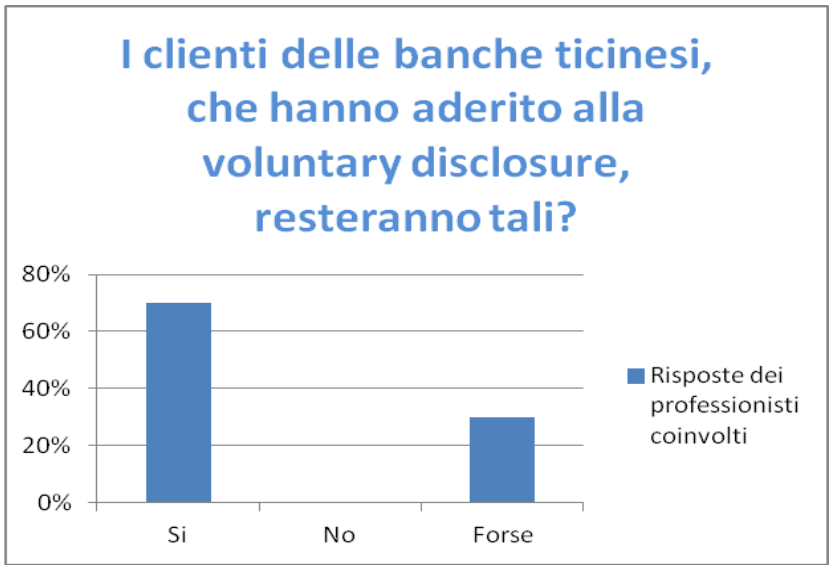

aderito, a trasferire i propri fondi nelle vicinanze del proprio domicilio, soprattutto persone con mobilità limitata (anziani, malati ecc.) e con capitali non eccessivamente cospicui. In questo senso, le banche perderanno fondi in gestioni e quindi le proprie potenzialità. Per contro, il 70% dei consulenti interpellati è del parere che nonostante l'adesione alla voluntary disclosure, molti clienti terranno i propri fondi ed investimenti presso le banche elvetiche, soprattutto clienti con patrimoni consistenti, questo perché i professionisti coinvolti credono molto nelle potenzialità delle proprie banche e allo straordinario servizio che le banche ticinesi in generale offrono, alla redditività degli investimenti, alla specificità ed integrità dei servizi svizzeri, ma anche a causa della sfiducia che molti italiani serbano nei confronti del proprio Paese di residenza. Infatti la Svizzera vanta un *appeal* che i Paesi limitrofi non possiedono. Inoltre da alcune risposte è emerso che prima, i clienti che detenevano dei capitali neri in Svizzera, ne possedevano il triplo nel Paese di residenza. Dopo la voluntary disclosure la faccia della medaglia potrebbe capovolgersi, facendo sì che la maggior parte dei clienti che prima detenevano capitali in Italia, li possano trasferire in Svizzera, dal momento che non verrà considerata più un paradiso fiscale. Inoltre la fidelizzazione è un elemento molto importante, soprattutto quando si tratta della gestione di averi di grossa entità ed in questo senso le banche elvetiche sono sempre state molto brave. È importante sottolineare che nessun professionista è stato negativo, questo perché tutti riconoscono le potenzialità appena elencate delle banche presenti sul nostro territorio.

Per ciò che concerne gli accordi firmati tra Svizzera ed Italia, è opportuno capire se sia il Protocollo del 23 febbraio 2015 che la relativa road map possano presentare dei risvolti positivi per la piazza finanziaria ticinese. Come evidenziato dalla figura 6, il 50% dei professionisti coinvolti sono positivi a questi cambi in materia fiscale, o meglio sono dell'opinione che vi saranno comunque dei benefici per la Svizzera. Essi infatti sono del parere che i nuovi accordi relativi allo scambio di informazioni in materia fiscale e la road map permetteranno alle banche e agli istituti finanziari ticinesi di avvicinarsi sempre di più alla clientela italiana nel lungo periodo ed avere un accesso diretto al mercato italiano, grazie anche alle facilitazioni nell'accesso al mercato italiano contemplato nella road map. Infatti,

Figura 6: Gli accordi tra IT-CH porteranno dei vantaggi anche alla Svizzera?

prima di questi accordi, le banche svizzere non potevano fornire servizi in Italia perché l'Italia e l'Unione europea in generale non gradivano il modo poco trasparente della Svizzera di gestire gli averi dei clienti. Per contro un accesso libero al mercato italiano permetterebbe ai fornitori di servizi finanziari svizzeri di operare legalmente in Italia, offrendo servizi finanziari in Italia partendo dalla Svizzera. Inoltre anche l'accordo sui frontalieri tra Svizzera ed Italia e l'uscita della Svizzera dalle *black list* italiane, che considerano come criterio unicamente l'assenza di scambio di informazioni su richiesta, porteranno sicuramente dei benefici, non solo per il settore finanziario svizzero, ma anche per quanto riguarda l'industria e il commercio. Per contro, circa il 28% dei professionisti interpellati è del parere che questi accordi beneficeranno unilateralmente solo l'Italia. In particolare, dal momento che la road map non ha valenza giuridica, essi sono molto scettici riguardo la possibilità che la Svizzera possa avere un accesso libero ed ufficiale ai mercati esteri, specialmente quello italiano. Questo perché si pensa che il mercato italiano sia uno dei più chiusi al mondo e anche se venissero date delle concessioni di apertura, vi sarebbero comunque ostacoli insormontabili di carattere burocratico ed operativo da parte di alcuni organismi italiani protettori del settore come l'Associazione Bancaria Italiana e la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa. Inoltre secondo la loro opinione, essendo la gestione ufficiale meno redditizia rispetto a quella non ufficiale, vi sarà una minore marginalità nei profitti e maggiore concorrenzialità data anche dalla possibilità delle banche dei Paesi di residenza dei clienti di concorrere ad armi pari nell'accaparrarsi i clienti. La Svizzera dovrà quindi differenziarsi dagli altri Paesi con qualità che prescindono dalla convenienza di detenere capitali in nero. Dalla figura 7 si evince che la principale qualità sulla quale la Svizzera, e più in particolare il Ticino, dovrà puntare, secondo i professionisti interpellati, è la qualità dei servizi (31%), seguita poi dalla stabilità economica (25%), dalla stabilità politica (29%) e dalle facilitazioni nell'accesso ai mercati (19%) che si auspica possa diventare una realtà, data la firma degli accordi con l'Italia e l'Unione europea. Una piccola parte (3%) dei professionisti coinvolti ritiene che queste qualità siano già fattori vincenti che caratterizzano la Svizzera, assieme con la flessibilità e la snella burocrazia tipica della Svizzera. Chi conosce la Svizzera ed il suo

Figura 7: Su cosa dovrà puntare la Svizzera per rimanere una piazza finanziaria ambita?

mondo bancario, sa già quali sono le sue qualità e sa anche che la Svizzera non è solo segreto bancario.

Alla domanda generale relativa al futuro della piazza finanziaria ticinese, poche sono state le risposte positive, ossia circa il 15%. Come si evince dal grafico 8, il 31% dei professionisti coinvolti sono invece dell'idea che la piazza finanziaria ticinese attraverserà un periodo negativo a causa di licenziamenti, le banche si ritroveranno con una diminuzione degli utili e delle masse in gestione. Il 54% pensa invece che non per forza bisognerà aspettarsi un futuro negativo, bensì tutto dipenderà dalla capacità delle banche a saper trattenere i vecchi clienti ed acquisirne dei nuovi e di riuscire a trarre vantaggi dai benefici prospettati dagli accordi con l'Italia e il nuovo contesto internazionale volto alla gestione di clientela *compliant*. Certo è che comunque ci sarà sempre più concorrenza e le banche situate sul territorio ticinese dovranno lavorare a fondo per acquisire vantaggi competitivi rispetto alle banche di altri Paesi. Tra diversi anni però, con l'entrata in vigore dello scambio di informazioni su richiesta e lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera si ritroverà a lavorare in un ambiente fiscalmente pulito e con una diversificazione legata al tipo di clientela sempre maggiore. Gli istituti finanziari ticinesi e svizzeri in generale dovranno adattarsi alle nuove normative fiscali e dovranno puntare su quelle qualità prima citate che hanno sempre contraddistinto la Svizzera negli anni, sulla capacità di offrire un servizio a 360 gradi ai clienti riposizionandosi anche sul mercato con costi più bassi rispetto a quelli praticati nel passato, nonché sui benefici relativi allo stralcio della Svizzera dalle *black list* italiane e sulle facilitazioni nell'accesso ai mercati europei ed italiani.

Figura 8: Come sarà il futuro della piazza finanziaria ticinese?

Tirando le somme, dall'analisi delle risposte ricevute è emerso che la voluntary disclosure impatterà sicuramente in modo negativo sui risultati economici di molte banche ed istituti finanziari nel breve-medio periodo, data anche la forte dipendenza degli istituti ticinesi dalla clientela italiana. Il programma di voluntary disclosure impatterà maggiormente sugli istituti piccoli con poca diversificazione a livello di clientela ed orientati maggiormente al Private Banking e alla mera gestione patrimoniale. Nonostante tutto si riscontra molta positività e certezza delle potenzialità del Ticino e della Svizzera e ciò potrebbe comportare che nel lungo periodo una buona parte della clientela italiana decida di mantenere i propri averi in

banche svizzere. La negatività prospettata dal programma di voluntary disclosure potrà essere ricompensata nel lungo periodo con i benefici derivanti dagli accordi firmati con l'Italia e dalla road map. Nello specifico il Ticino e la Svizzera in generale potranno godere dell'uscita dalle *black list* italiane e delle facilitazioni all'accesso al mercato italiano. Ciò potrebbe comportare un miglioramento del settore finanziario, ma anche quello industriale e commerciale.

7. Conclusioni

Questo nuovo contesto internazionale in continuo mutamento e sempre più diretto alla trasparenza in materia fiscale, ha avuto e sta avendo un forte impatto economico su molti Paesi. In particolare la Svizzera, negli ultimi anni, ha ricevuto forti pressioni internazionali dovute soprattutto alla sua funzione di piazza finanziaria internazionale e alla sua legislazione bancaria. Di conseguenza, per potersi conformare ai nuovi *standard* internazionali in materia fiscale, la Svizzera ha dovuto rinunciare al suo segreto bancario che ormai la contraddistingueva da più di 75 anni, firmando degli accordi sia con l'Italia che con l'Unione europea concernenti lo scambio di informazioni in materia fiscale e assistenza amministrativa.

Per contro l'Italia, al fine di attirare tra le proprie mura tutti gli averi italiani non dichiarati e posseduti oltre confine, ha emanato la legge 186/2014 concernente il programma di voluntary disclosure. Questo programma di emersione avrà sicuramente delle ripercussioni sugli Stati in cui sono detenuti attività e capitali italiani non dichiarati al fisco. Dal momento che la Svizzera e soprattutto il Ticino è da sempre un Paese rifugio per molteplici capitali italiani, l'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è quello di capire quali saranno gli impatti che il programma di voluntary disclosure italiano avrà sulla piazza finanziaria ticinese.

Per raggiungere questo obiettivo, è soprattutto necessario riflettere sul modo in cui il Protocollo firmato il 23 febbraio 2015 da Svizzera ed Italia e la relativa road map potranno influenzare la piazza finanziaria ticinese e la Svizzera in generale. Le prospettive per la Svizzera sembrano essere allettanti, date le ambiziose modifiche proposte nella road map. Si pensi infatti al guadagno che presumibilmente l'accordo sui frontalieri potrà fornire ai Comuni e Cantoni svizzeri e alla stessa Confederazione svizzera, al vantaggio per la Svizzera di uscire dalle *black list* italiane e soprattutto le prospettate facilitazioni che la Svizzera potrebbe avere nell'accesso al mercato italiano.

Infatti da ciò che emerso dall'analisi delle risposte ricevute al questionario, sia il Protocollo firmato il 23 febbraio 2015 che la relativa road map apporteranno dei benefici alla nostra piazza finanziaria. In particolare l'elemento più apprezzato dai vari professionisti interpellati, e che si pensa possa beneficiare la Svizzera soprattutto nel lungo periodo, è la facilitazione nell'accesso ai mercati italiani, elemento fondamentale specialmente in ambito finanziario e bancario. Infatti, questo elemento permetterà alle banche e agli istituti finanziari ticinesi di

STUDENTSUPSI

avvicinarsi sempre di più alla clientela italiana e poterla gestire in modo fiscalmente *compliant*, offrendo servizi bancari in Italia direttamente dalla Svizzera. Oltre che le facilitazioni nell'accesso al mercato italiano, un punto di fondamentale importanza per la Svizzera è l'uscita dalle *black list* italiane dal 2017, proprio perché permetterà alla Svizzera di non avere più restrizioni né finanziarie, né commerciali e né industriali con l'Italia che rappresenta un *partner* importante per la Svizzera e soprattutto per il Ticino. Infatti, per la Svizzera, essere sulle *black list* italiane ha comportato degli svantaggi e delle penalizzazioni in tutti i settori, perché ha da sempre disincentivato le aziende ed imprese italiane a collaborare con essa, attraverso varie normative istituite dal Governo italiano, ossia l'indeducibilità dal reddito imponibile dei costi derivanti da operazioni realizzate con società residenti in Paesi *black list*, l'imputazione del reddito delle società estere controllate alle controllanti in Italia e l'inversione dell'onere della prova di residenza per i cittadini italiani trasferiti in Stati *black list*[166]. L'uscita della Svizzera dalle *black list* italiane comporterebbe quindi un rafforzamento ed un miglioramento dei rapporti con l'Italia apportando importanti benefici non solo al settore finanziario svizzero ma anche a quello industriale e commerciale.

A mio parere le prospettive relative ai benefici che questi accordi potranno apportare alla Svizzera e specialmente al Ticino, dove è concentrata la maggior parte della clientela italiana, sono molto positive. Bisognerà constatare se tutti gli elementi prospettati nella road map verranno messi in atto. In effetti, anche dall'analisi effettuata relativa alle risposte dei professionisti, l'unico elemento negativo emerso relativo alla road map è lo scetticismo riguardo l'implementazione degli elementi discussi nella road map, specie le facilitazioni nell'accesso ai mercati.

Dal mio punto di vista la firma del Protocollo del 23 febbraio 2015 è stata in ogni caso fondamentale per la Svizzera soprattutto in vista dell'accordo sullo scambio di informazioni che avverrà a partire dal 2018. Infatti penso sia giusto che la Svizzera e soprattutto il Ticino cominci pian piano ad adeguarsi ai nuovi *standard* internazionali ed inizi a "ripulire" le proprie banche, arrivando poi a detenere solo averi fiscalmente *compliant* ed affrontare l'entrata in vigore dell'accordo relativo allo scambio automatico di informazioni in modo sereno.

Un elemento importante contemplato nella road map è la possibilità per i contribuenti italiani di poter regolarizzare i propri averi detenuti in Svizzera tramite l'adesione alla voluntary disclosure, alle stesse condizioni di quelle applicate per Paesi considerati *white list.* Questo rappresenta sicuramente un beneficio per la Svizzera e per i suoi clienti italiani, perché questi ultimi beneficeranno di sanzioni ridotte. Ciò comporterà che ci saranno minori fuoriuscite di denaro dalle banche svizzere per far fronte al pagamento delle sanzioni. Se è vero che questo aspetto relativo alla voluntary disclosure possa rappresentare un beneficio per la Svizzera, bisogna a questo punto capire se il programma di voluntary disclosure in sé per sé possa influire negativamente o positivamente sul nostro Paese ed in particolare sul

[166] BALLANCIN A., Lo stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane

Ticino. Dopo aver analizzato le risposte ricevute dai professionisti presenti sul nostro territorio, si è giunti alla conclusione che sostanzialmente il programma italiano di voluntary disclosure ha effettivamente avuto e si prospetta che avrà un effetto abbastanza negativo sulla piazza finanziaria ticinese nel breve–medio periodo, soprattutto in termini economici e di posti di lavoro. Tutte le banche si troveranno infatti a dover affrontare tanti costi legati alla *compliance*, alle richieste di *due diligence* e richieste di documentazioni per completare le richieste di voluntary disclosure. Tanti istituti piccoli, sia bancari che fiduciari, non riuscendo a supportare i costi che anche in futuro bisognerà affrontare, date le nuove modifiche di legge soprattutto in materia di riciclaggio di denaro (vedi l'implementazione delle Raccomandazioni del GAFI e il reato di auto-riciclaggio italiano), o saranno costretti a chiudere, oppure a fondersi con altri istituti, con conseguente perdite di posti di lavoro. Inoltre, a mio parere seppur la maggior parte delle persone che hanno aderito alla voluntary disclosure resteranno clienti delle banche svizzere, vi sarà in ogni caso una diminuzione delle masse in gestione, sia per il pagamento delle sanzioni e sia per il rimpatrio di capitali. Infatti, potrebbe accadere che dal momento che non vi sarà più convenienza a livello fiscale a detenere averi in Svizzera, alcuni clienti, soprattutto quelli con capitali poco consistenti, decidano di tenere o spostare dei fondi nel Paese di residenza. Una diminuzione di clienti spesso comporta una diminuzione di posti di lavoro e quindi licenziamenti.

In ogni caso, seppur la voluntary disclosure ha apportato ed apporterà degli sviluppi negativi soprattutto nel breve-medio periodo, a mio parere prima o poi la Svizzera avrebbe dovuto mettersi in regola, accettando e gestendo solo averi in gestione debitamente dichiarati e sbarazzandosi dei patrimoni e delle attività illeciti. Tuttavia c'è da considerare che le nuove modifiche di legge in materia di riciclaggio di denaro non lasciano scampo né agli intermediari finanziari, comprese le banche, e né agli stessi contribuenti. Le pene si sono infatti inasprite così come le fattispecie dei reati. Inoltre anche per i contribuenti, non accedere al programma di voluntary disclosure potrebbe comportare dei gravi problemi, perché con l'entrata in vigore dello scambio di informazioni su richiesta, l'Italia potrà richiedere qualsiasi tipo di informazioni alla Svizzera, ivi comprese le persone che non hanno aderito alla voluntary disclosure, così come è successo pochi giorni fa con l'Olanda, che ha richiesto all'UBS in Svizzera, ricevendo esito positivo, i nominativi dei cittadini olandesi che hanno un conto aperto presso l'UBS e non hanno aderito al programma di voluntary disclosure[167]. In tal senso l'adesione alla voluntary disclosure rappresenta quindi un'importante occasione sia per i contribuenti e sia per le banche ticinesi che non si dovranno ritrovare in futuro a voltare le spalle ai propri clienti, rischiando di incutere sfiducia e perdere colpi nei confronti della propria clientela.

In generale possiamo affermare che, seppur l'introduzione del programma di voluntary disclosure avrà sicuramente un impatto negativo sulla piazza finanziaria ticinese, anche a

[167] LONGONI M., Il paradiso fiscale ora è diventato un inferno, p. 2

causa dell'elevata presenza di clientela italiana con averi non *compliant*, nel lungo periodo la situazione potrebbe migliorare, grazie alle buone prospettive date dagli accordi firmati con l'Unione europea e in particolare con l'Italia. Sicuramente ci sarà una maggiore concorrenza tra banche e istituti finanziari in Ticino. Se fino ad oggi c'è stato un posto per tutti, in futuro non tutti gli istituti riusciranno a sopravvivere. Ciò comporterà una maggiore selezione di personale e concorrenza nei posti di lavoro. Si farà certamente più fatica nell'attirare nuovi clienti, vista la caduta del segreto bancario, ma la Svizzera potrà in ogni caso puntare su quelle qualità che l'hanno sempre contraddistinta, ossia l'eccellente qualità dei servizi, la stabilità sia politica che economica e sui prospettati benefici derivanti dagli accordi con l'Italia e l'Unione europea. Semplicemente cambierà il modo di lavorare delle banche ticinesi che, a mio parere, non per forza dovrà rappresentare un aspetto negativo per il futuro economico e lavorativo della piazza finanziaria ticinese. La Svizzera non è solo segreto bancario, per cui gli istituti finanziari che sapranno riallocare le proprie attività, godranno sicuramente di benefici duraturi e delle nuove possibilità di fare affari.

Si potrebbe concludere affermando che i prospettati benefici derivanti dal Protocollo del 23 febbraio 2015 e dalla relativa road map, potrebbero rappresentare dei buoni compromessi agli effetti negativi che la voluntary disclosure ha avuto ed avrà sulla piazza finanziaria ticinese.

STUDENTSUPSI

Bibliografia

BEUSCH M., FRIEDLI S., BORLA M./BERNASCONI P./GENINI S./ Contravvenzioni e delitti fiscali nell'era dello scambio internazionale d'informazioni, SUPSI Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana, in: VORPE S. (a cura di), Manno, 2015, pp. 398-538 (citato: Contravvenzioni e delitti fiscali)

KUDER M., Italia e Svizzera dal 1945 al 1970 – commercio, emigrazioni, finanza e trasporti, Franco e Angeli s.r.l., Milano, 2012, p. 170 (citato: Italia e Svizzera dal 1945)

SANTAMARIA B., La Voluntary Disclosure e il rientro dei capitali, Bancaria Editrice, Milano, 2011, p. 45 (citato: La Voluntary disclosure e il rientro di capitali)

SOPRANZETTI D., Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, Giuffrè Editore, Milano, gennaio 2015, p. 133 ss (citato: Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure)

TABELLINI P. M., Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati, Il Sole 24 ore, Milano, 2015, pp. 1-5 (citato: Voluntary disclosure – emersione di capitali e redditi non dichiarati)

TABELLINI P.M., Rientro dei capitali e scudo fiscale, Giuffrè Editore, Milano, 2009 (citato: Rientro dei capitali e scudo fiscale)

Fonti elettroniche

ABULA ADVISORS SA, Voluntary disclosure: si parte!, febbraio 2015, in: http://albula-advisors.com/wp-content/uploads/2014/02/newsletter-ilpunto-feb15.pdf, p. 3 (pagina consultata il 15 aprile 2015) (citato: Voluntary disclosure: si parte!)

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 10/E, Direzione Centrale Accertamento, 13 marzo 2015, in: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenticircolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Marzo+2015/Circolare+10E+del+13+marzo+2015/Circolare+10+del+13+marzo+2015_con_allegati.pdf (pagina consultata il 13 marzo 2015)

ALTENBURGER, Implementazione delle nuove Raccomandazioni GAFI in Svizzera, maggio 2015, in:

http://www.altenburger.ch/uploads/tx_altenburgerteam/20150529_Newsletter_Implementazione_delle_nuove_Raccomandazioni_del_GAFI_in_Svizzera.pdf, p. 1 (pagina consultata il 26 giugno 2015) (citato: Implementazione delle nuove Raccomandazioni GAFI in Svizzera)

ANGELUCCI P., VOLUNTARY DISCLOSURE. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria. Presentazione tenuta alla conferenza della SUPSI, Manno, gennaio 2015 (pagina consultata il 25 febbraio 2015)

ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, 12 dicembre 2014, in: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/8377.pdf (pagina consultata il 9 settembre 2015) (citato: Attuazione raccomandazioni GAFI)

ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE, Sintesi dei principali aspetti legati al segreto bancario svizzero, in: http://www.csbancari.ch/segreto2/posizione%20ABT%20e%20ASB/ABT/21%2007%2009%20Segreto%20bancario%20_2_.pdf, p. 3 (pagina consultata il 12 agosto 2015) (citato: Principali aspetti legati al segreto bancario svizzero)

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI BANCHIERI, La Svizzera e la sua piazza finanziaria, 2007 in: http://shop.sba.ch/169170_i.pdf, p. 7 (pagina consultata il 15 maggio 2015) (citato: La Svizzera e la sua piazza finanziaria)

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTORI DI PATRIMONI, Firmato l'accordo fiscale fra Svizzera e Italia: soddisfazione a metà, 27 febbraio 2015, in: http://www.vsv-asg.ch/uploads/file/news/2015/20150227-comunicazione-voluntary-disclosure-2.pdf, p. 1 (pagina consultata il 31 agosto 2015) (citato: Firmato l'accordo fiscale fra Svizzera e Italia)

BALLANCIN A., Stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane, Manno, 24 marzo 2015, (pagina consultata il 28 settembre 2015) (citato: Stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane)

CALABRESI M., Ultima chiamata per far rientrare i capitali all'estero, La Stampa, 29 giugno 2015, p. 29 (pagina consultata il 15 luglio 2015) (citato: Ultima chiamata per far rientrare i capitali all'estero)

CAPUTO&PARTNERS, Calcolo voluntary disclosure, Zurigo, in: http://www.voluntary-disclosure-italiana.it/calcolo-forfettario.shtml (citato: Calcolo voluntary disclosure) (pagina consultatail 20 agosto 2015)

CAVALLUZZO N./MILANO F./MONTINARI A., Conto alla rovescia per la voluntary, Il Sole 24 ore, 30 agosto 2015, p. 11 (pagina consultata il 8 settembre 2015) (citato: Conto alla rovescia per la voluntary)

CEPPELLINI P. & LUGANO R., Voluntary internazionale per persone fisiche ed enti, Il Sole 24 ore, 27 maggio 2015, p. 4. (pagina consultata il 13 giugno 2015) (citato: Voluntary internazionale per persone fisiche ed enti)

CINIERO S., Voluntary disclosure verso una proroga?, 23 luglio 2015, in: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2015/07/23/voluntary-disclosure-verso-una-proroga) (pagina consultata il 25 luglio 2015) (citato: Voluntary disclosure verso una proroga?)

CONSIGLIO DI STATO, Procedura di consultazione concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e Procedura di consultazione concernente l'approvazione dell'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nonché della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale, Berna, 15 aprile 2015, in: http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/procedure_di_consultazione_federale/2015/15_1627_DFE_Assistenza_in_materia_fiscale_e_scambio_auto.pdf (pagina consultata il 27 agosto 2015) (citato: Procedura di consultazione per lo scambio automatico di informazioni e sulla reciproca assistenza amministrativa)

CONSIGLIO FEDERALE, Entrata in vigore della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, Comunicato stampa, Berna, 29 aprile 2015, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57064.html (pagina consultata il 9 settembre 2015) (citato: Comunicato stampa sulle Raccomandazioni del GAFI)

CONSIGLIO FEDERALE, Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Italia, Comunicato stampa, Berna, 12 agosto 2015, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-

STUDENTSUPSI

stampa.msg-id-58302.html (pagina consultata il 7 settembre 2015) (citato: Messaggio concernente la CDI con l'Italia)

CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto esplicativo concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale, Berna, 14 gennaio 2015, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37946.pdf (pagina consultata il 30 luglio 2015) (citato: Rapporto MCAA e LSAI)

CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto esplicativo concernente l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la legge federale sullo scambio automatico internazionali di informazioni in materia fiscale, Berna, 14 gennaio 2015, in: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2620/Scambio-automatico-di informazioni_Rapporto-espl_it.pdf (pagina consultata il 29 agosto 2015) (citato: Rapporto sullo scambio automatico di informazioni)

CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO e GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, Milano, 23 febbraio 2015, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38399.pdf (pagina consultata il 9 settembre 2015) (citato: Protocollo del 23 febbraio 2015)

COSTA G., Autoriciclaggio ad alto rischio, il Sole 24 Ore, 19 dicembre 2014, in: http://www.compliancenet.it/autoriciclaggio-ad-alto-rischio-il-sole-24-ore-19-dicembre-2014 (pagina consultata il 9 settembre 2015) (citato: Autoriciclaggio ad alto rischio)

DE VIVO A., La disciplina antiriciclaggio: gli adempimenti e le responsabilità del professionista, il Sole 24 ore, in: http://www.formazione.ilsole24ore.com/Documenti/norme/De_Vivo_Antiriciclaggio.pdf (pagina consultata il 1 settembre 2015) (citato: La disciplina antiriciclaggio: gli adempimenti e le responsabilità del professionista)

DFF, Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, documentazione, Berna, 9 ottobre 2013, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32299.pdf (pagina consultata il 7 settembre 2015) (citato: Convenzione multilaterale dell'Ocse e del Consiglio d'Europa)

STUDENTSUPSI

DFF, Il Consiglio Federale licenzia il messaggio concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Italia, Berna, 12 agosto 2015, in: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-58302.html (pagina consultata il 12 agosto 2015) (citato: Il CF licenzia il messaggio concernente la CDI con l'Italia)

DFF, Segreto bancario e questioni fiscali internazionali, Berna, giugno 2009, in: http://www.jempartners.ch/blog/SegretoBancario/pdf/Segreto+bancario+e+questioni+fiscali+internazionali+-+Il+punto+di+vista+svizzero[1].pdf (pagina consultata il 29 agosto 2015) (citato: Segreto bancario e questioni fiscali internazionali)

DFF, Svizzera – Italia: intesa sulle questioni fiscali, Documentazione, Berna, 23 febbraio 2015, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38400.pdf (pagina consultata il 15 maggio 2015) (citato: Svizzera – Italia: intesa sulle questioni fiscali)

DFF, Svizzera e UE parafano un accordo per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, Comunicato stampa, Berna, 19 marzo 2015, in: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56622 (pagina consultata il 23.07.2015) (citato: Comunicato stampa Svizzera – UE sullo scambio automatico)

DFF, Svizzera ed Italia firmano un'intesa sulle questioni fiscali, Comunicato stampa, Berna, 23 febbraio 2015, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilung.msg-id-56318.html (pagina consultata il 23 giugno 2015) (citato: Comunicato stampa Svizzera ed Italia firmano un'intesa sulle questioni fiscali)

DFF, Svizzera ed Italia raggiungono un'intesa di principio sulle questioni fiscali, Comunicato stampa, Berna, 16 gennaio 2015, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-55924.html (pagina consultata il 23 giugno 2015) (citato: Comunicato stampa Svizzera ed Italia raggiungono un'intesa di principio sulle questioni fiscali)

ELIA Dott. Giovanni, Voluntary disclosure: esempi pratici di calcolo, Fiscoetasse srl, Bologna, 30 gennaio 2015, in: http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12096-voluntary-disclosure-esempi-pratici-di-collaborazione-volontaria.html (pagina consultata il 31 agosto 2015) (citato: Voluntary disclosure: esempi pratici di calcolo, 30 gennaio 2015)

ERNST & YOUNG, La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani, 2015, p. 4, in: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Voluntary_Disclosure/$FILE/EY-VoluntaryDisclosure.pdf (pagina consultata il 25 giugno 2015) (citato: La Voluntary disclosure dei capitali detenuti all'estero dai residenti italiani)

FINANZA ONLINE TV, Evento Farad – le ultime novità sulla voluntary disclosure, 2015, in: https://www.youtube.com/watch?v=SZRQBddBcaA (consultato il 25 giugno 2015)

GALIMBERTI, A., Fisco, la Svizzera accelera sullo scambio di informazioni con l'Italia, Il Sole 24 ore, 13 agosto 2015, in: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-08-13/la-svizzera-accelera-scambio-informazioni--094942.shtml?uuid=ACrVC8g (pagina consultata il 23 agosto 2015) (citato: Fisco, la Svizzera accelera sullo scambio di informazioni con l'Italia)

GAZZETTA UFFICIALE n. 292, LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 **,** 17 dicembre 2014, in: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg (pagina consultata il 23 febbraio 2015) (citato: LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186)

GAZZETTA UFFICIALE, Voluntary disclosure e autoriciclaggio: le norme in G.U., 18 dicembre 2014, in: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2014/12/18/voluntary-disclosure-e-autoriciclaggio-le-norme-in-gazzetta-ufficiale (pagina consultata il 1 settembre 2015) (citato: Voluntary disclosure e autoriciclaggio: le norme in G.U.)

GRIGOLON G., Italia-Svizzera, scambio informativo pari all'OCSE, ItaliaOggi, 13 agosto 2015, in: http://www.compliancenet.it/italia-svizzera-scambio-informativo-pari-all-ocse-italia-oggi-13-agosto-2015 (pagina consultata il 27 agosto 2015) (citato: Italia-Svizzera, scambio informativo pari all'OCSE)

IORIO A., Sanzioni ed effetti penali della voluntary disclosure. Rientro dei capitali, convegno con gli esperti di Telefisco. Presentazione tenuta alla conferenza di 24 ore Annual Eventi, Milano, 24 febbraio 2015, in: http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/rientrocapitali/atti/Iorio.pdf (pagina consultata il 13 marzo 2015) (citato: Sanzioni ed effetti penali della voluntary disclosure)

LA REPUBBLICA, Fisco, siglato accordo Italia-Svizzera: addio al segreto bancario. Informazioni automatiche dal 2018, 23 febbraio 2015, in: http://www.repubblica.it/economia/2015/02/23/news/fisco_siglato_accordo_italia-

STUDENTSUPSI

svizzera_per_la_fine_del_segreto_bancario-108003471/ (pagina consultata il 1 marzo 2015) (citato: Fisco, siglato accordo Italia-Svizzera: addio al segreto bancario)

LOCONTE S., Milleproroghe, voluntary disclosure: sanzioni RW senza il raddoppio dei termini, IPSOA, 20 febbraio 2015, in: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2015/02/20/milleproroghe-voluntary-disclosure-sanzioni-rw-senza-raddoppio-dei-termini?p=1 (pagina consultata il 25 febbraio 2015) (citato: Milleproroghe, voluntary disclosure)

LOCONTE S., Voluntary disclosure, l'erba del vicino è sempre più verde?, Il Messaggero, 26 giugno 2014, in: http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/voluntary_disclosure_confronto_internazionale/766624.shtml (pagina consultata il 26 agosto 2015) (citato: Voluntary disclosure, l'erba del vicino è sempre più verde?)

LOCONTE S., voluntary disclosure: le risposte degli esperti, ItaliaOggi, 22 gennaio 2015, in: http://www.italiaoggi.it/voluntary_disclosure/voluntary_disclosure_dett.asp?id=1955699, p. 28 (pagina consultata il 30 marzo 2015) (citato: voluntary disclosure: le risposte degli esperti)

LOCONTE S., Voluntary disclosure: 10 domande per decidere l'adesione, Ipsoa, 8 gennaio 2015, in: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2015/01/08/voluntary-disclosure-10-domande-per-decidere-l-adesione (pagina consultata il 20 marzo 2015) (citato: Voluntary disclosure: 10 domande per decidere l'adesione)

LOCONTE S., Voluntary disclosure: quali poteri per l'amministrazione finanziaria?, in: http://www.loconteandpartners.it/news/pubblicazioni-quotidiani/voluntary-disclosure-quali-poteri-lamministrazione-finanziaria (pagina consultata il 1 settembre 2015) (citato: Voluntary disclosure: quali poteri per l'amministrazione finanziaria?)

LONGONI M., Il paradiso fiscale ora è diventato un inferno, ItaliaOggi, 1 ottober 2015, p. 2 (pagina consultata il 3 ottobre 2015) (citato: Il paradiso fiscale ora è diventato un inferno)

MAISTO G., Procedura di collaborazione volontaria: oggetto, soggetti, riduzione delle sanzioni, Il Sole 24 Ore, gennaio 2015, pp. 9-11 (pagina consultata il 12 marzo 2015) (citato: Procedura di collaborazione volontaria)

MARINOZZI C.,La voluntary allunga i tempi, sei mesi in più agli eredi in caso di decesso dell'autore, ItaliaOggi, 1 aprile 2015, in:

http://www.fiscooggi.it/files/u5/rassegnastampa/20150401_08.pdf (pagina consultata il 3 aprile 2015)

MARVULLI E., Italia – Svizzera: sì all'accordo. Fine del segreto bancario, FiscOggi, 24 febbraio 2015, in: http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/italia-svizzera-si-all-accordofine-del-segreto-bancario (pagina consultata il 15 marzo 2015) (citato: Italia – Svizzera: sì all'accordo.)

MAZZI N., È molto nero il futuro della piazza finanziaria, Giornale del Popolo, 26 settembre 2014, in: http://www.gdp.ch/economia/e-molto-nero-il-futuro-della-piazza-finanziaria-id42259.html (pagina consultata il 20 marzo 2015)

MOLO G., L'intesa fiscale tra Svizzera ed Italia. I nuovi scenari tra i due Paesi alla luce della rinegoziazione della Convenzione del 1976. Le nuove prospettive riguardo all'assistenza amministrativa e giudiziaria tra Svizzera ed Italia. Presentazione tenuta alla conferenza della SUPSI, Manno, marzo 2015 (pagina consultata il 12 giugno 2015)

MOLO G., Voluntary disclosure italiana e gabbia svizzera, Giornale del Popolo, 7 ottobre 2014, in: http://www.gdp.ch/rubriche/economando/giovanni-molo-volountary-disclosure-italiana-e-gabbia-svizze-id42370.html (pagina consultata il 3 marzo 2015)

MORELLO L., Il ruolo del Professionista nella procedura di rientro dei capitali dall'estero, 27 marzo 2015, in: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-03-27/il-ruolo-professionista-procedura-rientro-capitali-estero-120926.php (pagina consultata il 1 settembre 2015) (citato: Il ruolo del Professionista nella procedura di rientro dei capitali dall'estero)

NAPOLETANO R., Rientro dei capitali verso la proroga soft, 22 luglio 2015, (consultato il 2 settembre 2015) (citato: Rientro dei capitali verso la proroga soft)

OECD e CONSIGLIO D'EUROPA, Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, come modificata dal Protocollo 2010, OECD Publishing, 2015, in: https://books.google.it/books?id=tkA5CQAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=convenzione+sulla+mutua+assistenza+amministrativa+giugno&source=bl&ots=_qXWUhPGkK&sig=b7kSqXF6uO_JryhsMscnxFhVZAI&hl=it&sa=X&ved=0CDsQ6AEwBGoVChMIgYLagsuayAIVhRIsCh2svA81#v=onepage&q=convenzione%20sulla%20mutua%20assistenza%20amministrativa%20giugno&f=false (pagina consultata il 20 luglio 2015) (citato: Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa)

PADULA S., Proroga voluntary, mossa giusta da fare prima, Il Sole 24 ore, 30 settembre 2015, in: http://www.compliancenet.it/voluntary-disclosure (pagina consultata il 30 settembre 2015) (citato: Proroga voluntary)

ROMAGNOLI S., L'Italia firma la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa, FiscoOggi, 13 marzo 2006, in: http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/l-italia-firma-la-convenzione-su-mutua-assistenza-amministrativa (pagina consultata il 26 settembre 2015) (citato: L'Italia firma la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa)

SFI, Accordo Svizzera – UE sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: firma e procedura di consultazione, Comunicato stampa, Berna, 27 maggio 2015, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-57397.html (pagina consultata il 30 maggio 2015) (citato: Comunicato stampa Accordo Svizzera – UE sullo scambio automatico di informazioni)

STROPPA V., Italia-Svizzera, accordo lento, ItaliaOggi, 26 maggio 2015, p. 26 (consultato il 26 luglio 2015) (citato: Italia-Svizzera, accordo lento)

STROPPA V., Per la voluntary 14.118 istanze, ItaliaOggi, 11 settembre 2015, (consultata il 20 settembre 2015) (citato: Per la voluntary 14.118 istanze)

STROPPA V., Waiver, controfirma di valore, 22 maggio 2015, ItaliaOggi, in: http://www.italiaoggi.it/voluntary_disclosure/voluntary_disclosure_dett.asp?id=1988641&titolo=Waiver,%20controfirma%20di%20valore, p. 25 (pagina consultata il 1 settembre 2015) (citato: Waiver, controfirma di valore)

UBS AG, Voluntary Disclosure, una collaborazione volontaria per fare pace con il fisco, in: http://www.ubs.com/it/it/wealth_management/voluntary-disclosure (pagina consultata il 9 aprile 2015)

VALENTINI P., Voluntary, le adesioni accelerano, Data stampa, 8 settembre 2015, p. 6 (pagina consultata il 20 settembre 2015) (citato: Voluntary, le adesioni accelerano)

VALLEFUOCO V., La direttiva 2015/849. Le nuove regole europee puntano su cooperazione internazionale e armonizzazione delle normative interne, Segnalazioni anche per gli illeciti tributari - Norme Ue da recepire entro il 26 giugno 2017, Il Sole 24 ore, 10 agosto, in: http://www.compliancenet.it/i-reati-fiscali-nell-antiriciclaggio-il-sole-24-ore-10-agosto-2015 (pagina consultata il 1 settembre 2015) (citato: La direttiva 2015/849)

STUDENTSUPSI

WEISZ B., Voluntary disclosure, proroga a fine novembre, 25 settembre 2015: in: http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/103074/voluntary-disclosure-proroga-novembre.html (pagina consultata il 26 settembre 2015) (ciatato: Voluntary disclosure, proroga a fine novembre)

WEISZ B., Proroga Voluntary disclosure, ok del Governo, 29 settembre 2015, in: http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/103192/proroga-voluntary-disclosure-ok-governo.html (pagina consultata il 29 settembre 2015) (citato: Proroga Voluntary disclosure, ok del Governo)

Fonti fotografiche

http://business.inquirer.net/files/2012/09/credit-suisse-logo.jpg (20 agosto 2015)

http://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/74/files/2012/06/BNP-Paribas-Logo.jpg (20 agosto 2015)

http://www.abti.ch/images/LogoAbt.gif (20 agosto 2015)

http://www.borsaitaliana.it/media/borsa/loghi/32.jpg (20 agosto 2015)

http://www.cransmontana.ch/img_up/PHOTO_PR/ec4ed0000985de90fb678ed1b442eb71.ubs.jpg (20 agosto 2015)

http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/styles/teaser_small/public/vsv_asg@2x.png?itok=FFOO5QIH (20 agosto 2015)

http://www.elearninglab.org/wp-content/uploads/2013/01/BSI_SA_logo.jpg (20 agosto 2015)

http://www.netability.ch/wp-content/uploads/2013/06/portfolioimage-crossinvestsg.jpg (20 agosto 2015)

http://www.ossv.ch/cupresultate/images/raiffeisen_logo06.jpg (20 agosto 2015)

http://www.presseportal.ch/bild/100019252-logo-corn-r-banca-sa.jpg (20 agosto 2015)

http://www.studiogiallo.eu/wp-content/uploads/2015/03/image1.jpg (19 settembre 2015)

http://www.verbier.com/media/20745/Julius_Baer.png (20 agosto 2015)

http://www.xcredde.ch/css/sponsor/bancastato.jpg (20 agosto 2015)

STUDENTSUPSI

Allegati

STUDENTSUPSI

Allegato 1 – Questionario

1. Secondo la sua esperienza, che tipo di clienti sono preponderanti a livello numerico nelle banche presenti sul territorio ticinese?

- italiani
- svizzeri
- altro:

Osservazioni
……

2. In caso le risultasse che la clientela italiana sia preponderante, in quale settore si colloca maggiormente?

- commerciale
- gestione patrimoniale
- altro:

Osservazioni
……

3. Da ciò che le risulta, l'introduzione della voluntary disclosure ha già cominciato ad avere delle ripercussioni sugli utili delle banche ticinesi?

- si, positive (rispondere in "Altro")
- si, negative (rispondere in "Altro")
- no
- non saprei
- altro:

Osservazioni
……

4. Lei pensa che ci sarà una diminuzione degli utili delle banche presenti in Ticino, dovuti all'attuazione della voluntary disclosure, relativamente alla clientela italiana?

- si
- no
- altro:

Osservazioni
……

STUDENTSUPSI

5. Lei pensa che ci saranno dei licenziamenti nel settore finanziario una volta che il termine per l'adesione alla voluntary disclosure sia scaduto?

- si
- no
- altro:

Osservazioni
……

6. Dalle ultime stime fatte, relative alle domande di adesione alla voluntary disclosure che sono state inoltrate, risulta che solo circa 2'000 persone hanno aderito. Secondo il suo parere, tutti i clienti che detenevano averi non dichiarati in Svizzera hanno aderito alla voluntary disclosure o prevede che lo faranno?

- si
- no
- sono in corso di decisione
- altro:

Osservazioni
……

7. I clienti che non hanno aderito alla voluntary disclosure, dove hanno spostato i propri capitali?

- Italia
- paradisi fiscali
- altro:

Osservazioni
……

8. Secondo lei i clienti che fino ad ora hanno aderito alla voluntary disclosure sono rimasti o prevede che rimangano clienti delle banche svizzere?

- si
- no
- altro:

Osservazioni
……

9. I controlli da parte della FINMA sono aumentati dopo l'introduzione della voluntary disclosure?

- si
- diminuiti

STUDENTSUPSI

- rimasti uguali
- altro:

Osservazioni
……

10. A suo parere, l'introduzione della voluntary disclosure ha portato dei vantaggi/svantaggi alle banche presenti in Ticino?

- si, vantaggi (rispondere in "Altro")
- si, svantaggi (rispondere in "Altro")
- no
- non si sa
- altro:

Osservazioni
……

11. Dopo l'adesione alla voluntary disclosure, probabilmente non tutti i clienti italiani terranno i loro capitali in Svizzera. A tal proposito, secondo lei, le banche presenti in Ticino dovrebbero iniziare a puntare su clienti di altre nazionalità?

- si
- no
- altro:

Osservazioni
……

12. Come prevedete che sia il futuro della piazza finanziaria ticinese?

- non cambierà nulla
- migliorerà
- peggiorerà
- altro:

Osservazioni
……

13. Pensa che gli accordi relativi allo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera ed Italia porteranno dei vantaggi alla piazza finanziaria ticinese?

- si
- no
- non saprei
- altro:

Osservazioni

STUDENTSUPSI

……

14. A suo parere, con la fine del segreto bancario, grande punto di forza che ha sempre attirato molti capitali, la Svizzera continuerà ad essere un Paese attrattivo dal punto di vista finanziario?

- si
- no
- non saprei
- altro:

Osservazioni

……

15. A suo parere, su quali qualità dovrà puntare la Svizzera per attirare nuova clientela in ambito finanziario?

- stabilità politica
- qualità dei servizi
- stabilità economica
- facilitazioni nell'accesso ai mercati
- altro:

Osservazioni

……

NOME e COGNOME

STUDENTSUPSI